

# New Capital Multihelvetia

Fondo d'investimento di diritto svizzero  
(categoria «Altri fondi per investimenti tradizionali»)

**Prospetto comprensivo del contratto del fondo**

Maggio 2022

## Tabella dei contenuti

Parte I	Prospetto .....	3
1	Informazioni sul fondo .....	3
1.1	Indicazioni generali .....	3
1.2	Obiettivi e politica d'investimento.....	3
1.3	Profilo dell'investitore tipo.....	4
1.4	Disposizioni fiscali rilevanti per il fondo.....	4
2	Informazioni sulla direzione .....	5
2.1	Indicazioni generali .....	5
2.2	Delega delle decisioni d'investimento .....	5
2.3	Delega di altri compiti parziali .....	5
2.4	Esercizio dei diritti societari e di creditore.....	5
3	Informazioni sulla banca depositaria .....	5
4	Informazioni su terzi.....	6
4.1	Uffici di pagamento .....	6
4.2	Distributori.....	6
4.3	Società di audit .....	6
5	Altre informazioni .....	6
5.1	Indicazioni utili.....	6
5.2	Condizioni di emissione e riscatto di quote .....	6
5.3	Remunerazioni e spese accessorie .....	6
5.4	Pubblicazioni del fondo .....	7
5.5	Restrizioni alla vendita .....	7
5.6	Informazioni complementari .....	7
Parte II	Contratto del fondo.....	8
I.	Basi legali .....	8
§ 1	Denominazione; ragione sociale e sede della direzione del fondo, della banca depositaria e del gestore patrimoniale.....	8
II.	Diritti e doveri delle parti contraenti .....	8
§ 2	Contratto del fondo.....	8
§ 3	Direzione del fondo .....	8
§ 4	Banca depositaria .....	8
§ 5	Investitore .....	9
§ 6	Quote e classi di quote.....	9
III.	Direttive della politica d'investimento.....	9
A	Principi d'investimento.....	9
§ 7	Rispetto delle regole d'investimento .....	9
§ 8	Politica d'investimento.....	10
§ 9	Liquidità .....	11
B	Tecniche e strumenti d'investimento .....	11
§ 10	Prestiti di valore mobiliari .....	11
§ 11	Operazioni di pensione.....	11
§ 12	Derivati .....	12
§ 13	Assunzione e concessione di crediti.....	13
§ 14	Impegni gravanti sul patrimonio del fondo .....	13
C	Limitazioni d'investimento .....	13
§ 15	Ripartizione dei rischi .....	13
IV.	Calcolo del valore netto d'inventario, emissione e riscatto di quote .....	14
§ 16	Calcolo del valore netto d'inventario.....	14
§ 17	Emissione e riscatto delle quote.....	14
V.	Remunerazioni e spese accessorie.....	14
§ 18	Remunerazioni e spese accessorie a carico degli investitori .....	14
§ 19	Remunerazioni e spese accessorie a carico del patrimonio del fondo .....	15
VI.	Rendiconto e audit .....	15
§ 20	Rendiconto.....	15
§ 21	Audit .....	15
VII.	Utilizzazione del risultato.....	15
§ 22	.....	15
VIII.	Pubblicazioni del fondo .....	15
§ 23	.....	15
IX.	Ristrutturazione e scioglimento .....	16
§ 24	Raggruppamento .....	16
§ 25	Durata del fondo d'investimento e scioglimento.....	17
X.	Modifica del contratto del fondo.....	17
§ 26	.....	17
XI.	Diritto applicabile e foro giudiziario.....	17
§ 27	.....	17

Questo prospetto comprensivo del contratto del fondo, il foglio informativo di base risp. le informazioni chiave per gli investitori e l'ultimo rapporto annuale o semestrale (se pubblicato dopo il rapporto annuale) costituiscono la base per la sottoscrizione di quote del fondo da parte dell'investitore.

Valgono solo le informazioni contenute nel prospetto, nel foglio informativo di base risp. nelle informazioni chiave per gli investitori o nel contratto del fondo.

## **1      Informazioni sul fondo**

### **1.1      Indicazioni generali**

New Capital Multihelvetia è un fondo d'investimento di diritto svizzero della categoria «altri fondi per investimenti tradizionali» ai sensi della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale del 23 giugno 2006. Il contratto del fondo è stato elaborato da UBS Fund Management (Switzerland) SA in veste di direzione del fondo e, con l'accordo di EFG Bank AG (precedentemente BSI SA) in qualità di banca depositaria, è stato sottoposto al vaglio dell'allora Commissione federale delle banche ricevendone l'approvazione per la prima volta nel 1986.

Il fondo si basa su un contratto d'investimento collettivo (in seguito «contratto del fondo») con il quale la direzione del fondo si impegna a far partecipare l'investitore<sup>1</sup> al fondo, proporzionalmente alle quote da questi acquistate, e a gestire il fondo autonomamente e a proprio nome in conformità con le disposizioni della legge e con il contratto del fondo. La banca depositaria è parte contrattuale nella misura dei compiti che le sono conferiti ai sensi della legge e del contratto del fondo.

Conformemente al contratto del fondo, la direzione ha il diritto di creare, sopprimere o raggruppare in qualsiasi momento varie classi di quote, previa approvazione della banca depositaria e autorizzazione delle autorità di vigilanza.

Attualmente sussistono le seguenti classi di quote:

- a) le quote della classe «A» sono generalmente offerte a tutti gli investitori;
- b) le quote della classe «M» sono offerte esclusivamente a investitori qualificati ai sensi dell'art. 10 cpv. 3, 3bis e 3ter della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (LICol).

La classe di quote «M» si differenzia dalla classe di quote «A» in base alla cerchia di investitori e alla commissione di gestione massima (cifra 5.3 di seguito).

Le classi di quote non rappresentano patrimoni segmentati. Non è possibile quindi escludere che una classe di quote si trovi a rispondere di impegni di un'altra classe di quote, anche se fondamentalmente i costi vengono addebitati solo alla classe di quote cui spetta una determinata prestazione.

### **1.2      Obiettivi e politica d'investimento**

#### **1.2.1      Obiettivo di investimento**

L'obiettivo d'investimento di New Capital Multihelvetia consiste principalmente nel conseguimento di un reddito globale ottimale.

#### **1.2.2      Politica di investimento**

Il fondo pratica la seguente politica di investimento: questo fondo investe in primo luogo in titoli e diritti di partecipazione (azioni, buoni di godimento, quote di società cooperative, buoni di partecipazione e simili) di aziende che o sono contenute nell'indice di mercato Swiss Performance Index (SPI®) with gross dividends, hanno la propria sede in Svizzera, in qualità di società holding detengono soprattutto partecipazioni in società con sede in Svizzera o che hanno la propria attività commerciale principale in Svizzera, oppure in altri investimenti autorizzati ai sensi del contratto del fondo.

Lo Swiss Performance Index (SPI®) è un indice azionario di cui fanno parte società domiciliate in Svizzera i cui titoli sono oggetto di pubbliche negoziazioni. Esso è strutturato in base a un rapporto bilanciato di società quotate di piccole, medie e grandi dimensioni (fondi d'investimento esclusi) di tutti i settori economici e i cui titoli circolano senza restrizione alcuna.

SIX Swiss Exchange non appoggia, cede, vende o pubblicizza in alcun modo New Capital Multihelvetia e non garantisce in alcun

modo (sia esso esplicito o implicito) i risultati che possono essere ottenuti mediante l'utilizzo dell'indice SPI® (in seguito «l'indice») né/o il valore dell'indice in un determinato momento di un particolare giorno. SIX Swiss Exchange non è responsabile (né per negligenza, né per qualsiasi altro comportamento) di qualsivoglia errore contenuto nell'indice e non ha nessun obbligo di richiamare l'attenzione su tali inesattezze. L'SPI® è un marchio registrato della SIX Swiss Exchange.

La direzione del fondo può investire al massimo il 10% del patrimonio del fondo, compresi i derivati, in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario del medesimo emittente. In deroga al succitato limite di non oltre il 10%, se si acquistano valori mobiliari di un emittente presente nell'indice di riferimento è permessa una sovrapponderazione massima in ragione di 5 punti percentuali o del 125% della ponderazione percentuale dello stesso nell'indice di riferimento. Questo potrebbe risultare in una concentrazione del patrimonio del fondo in pochi titoli contenuti nell'indice di riferimento e quindi in un rischio complessivo del fondo che risulterebbe superiore a quello dell'indice di riferimento (rischio di mercato). Gli investimenti devono essere ripartiti tra almeno 12 emittenti.

### **1.2.3      Strategia in materia di garanzie**

#### **Strategia in materia di garanzie nell'ambito del prestito di valori mobiliari o operazioni con strumenti finanziari derivati**

Le operazioni di prestito di valori mobiliari o le operazioni con strumenti finanziari derivati possono esporre a rischi di controparte che vengono ridotti al minimo come di seguito specificato:

#### **Sono necessarie garanzie della seguente entità:**

Per tutte le operazioni di prestito di valori mobiliari devono essere costituite garanzie il cui valore deve corrispondere ad almeno il 105% del valore venale dei valori dati in prestito. Inoltre, nella determinazione del valore di alcune garanzie si può applicare una deduzione che varia in funzione della volatilità dei mercati e della prevedibile liquidabilità della garanzia. Per la costituzione di garanzie su operazioni con strumenti finanziari derivati sono determinanti le disposizioni pertinenti che disciplinano l'esecuzione di questo tipo di operazioni. Per le operazioni con strumenti finanziari derivati compensate centralmente è sempre prevista una collaterizzazione. L'entità e la misura dipendono dalle relative disposizioni della controparte centrale o della stanza di compensazione.

Per le operazioni con strumenti finanziari derivati non compensate centralmente la direzione del fondo o i suoi mandatari possono stipulare accordi reciproci di garanzia collaterale con le controparti. Il valore delle garanzie scambiate deve corrispondere costantemente almeno al valore di sostituzione delle operazioni con strumenti finanziari derivati in essere. Inoltre, nella determinazione del valore di alcune garanzie si può applicare una deduzione che varia in funzione della volatilità dei mercati e della prevedibile liquidabilità della garanzia.

#### **Sono ammessi i tipi di garanzia seguenti:**

- Azioni negoziate in borsa o su un altro mercato accessibile al pubblico che presentino un'elevata liquidità e che siano parte di un indice rilevante.
- Alle azioni vengono equiparati gli ETF quotati in borsa sotto forma di fondi in valori mobiliari, di altri fondi per investimenti tradizionali di diritto svizzero o di OICVM, se riproducono un indice soprastante e lo replicano fisicamente. Gli ETF a replica sintetica basati su swap non sono ammessi.
- Obbligazioni negoziate in borsa o su un altro mercato accessibile al pubblico il cui emittente presenti un eccellente livello di solvibilità. I rating dei titoli di Stato di Stati Uniti, Giappone, Regno Unito, Germania, Svizzera (incl. i Länder federali e i cantoni) non sono necessari.
- Le obbligazioni e i buoni del Tesoro negoziabili garantiti dallo Stato sono equiparati ai titoli di Stato nella misura in cui il paese o l'emissione abbiano un rating di prim'ordine o siano stati emessi dagli Stati Uniti, dal Giappone, dal Regno Unito, dalla Germania, dalla Svizzera (incl. i Länder federali e i cantoni).
- Fondi del mercato monetario, a condizione che siano conformi alla direttiva SFAMA o alla linea guida CESR per i fondi del mercato monetario, che sussista una possibilità di riscatto giornaliera e che gli investimenti

siano di qualità elevata e/o siano classificati come eccellenti dalla direzione del fondo.

- Contante (cash collateral) in una moneta liberamente convertibile.

#### I margini di garanzia vengono determinati come segue:

Per la collateralizzazione di operazioni di prestito di valori mobiliari si applicano le seguenti riduzioni minime (percentuale di deduzione rispetto al valore di mercato):

- Azioni ed ETF quotati in borsa 8%
- Titoli di Stato (incl. obbligazioni e buoni del Tesoro), emessi o garantiti da Stati Uniti, Regno Unito, Giappone, Germania o Svizzera (incl. cantoni e comuni) 0%
- Altri titoli di Stato (incl. obbligazioni e buoni del Tesoro) 2%
- Obbligazioni societarie 4%
- Contante in moneta diversa da quella del fondo 3%
- Fondi del mercato monetario 4%

Nel caso sia stato stipulato un accordo di garanzia collaterale con la controparte, per la collateralizzazione di derivati non conteggiati centralmente si applicano le seguenti riduzioni minime (percentuale di deduzione rispetto al valore di mercato):

- Contante 0%
- Titoli di Stato con durata residua fino a 1 anno 1-3%
- Titoli di Stato con durata residua da 1 a 5 anni 3-5%
- Titoli di Stato con durata residua da 5 a 10 anni 4-6%
- Titoli di Stato con durata residua oltre 10 anni 5-7%

#### Le garanzie in contanti possono essere reinvestite nei modi e con i rischi di seguito specificati:

Depositi bancari a vista o con termine di preavviso breve, titoli di Stato ad alta solvibilità, strumenti del mercato monetario con controparti con notevole solvibilità come anche fondi del mercato monetario che sono sottoposti alla direttiva SFAMA o alle linee guida del CESR per i fondi del mercato monetario.

Il reinvestimento delle garanzie in contanti deve essere sempre eseguito nella stessa moneta delle garanzie ricevute.

La direzione del fondo controlla periodicamente i rischi derivanti dal reinvestimento delle garanzie in contanti. Ciononostante detti investimenti sono esposti a un rischio di credito e il loro valore può risentire di eventuali oscillazioni. In una certa misura, non è possibile escludere nemmeno un rischio di liquidità.

##### 1.2.4 Rischi essenziali

I rischi essenziali del fondo sono i seguenti: il valore degli investimenti del fondo si basa sul valore di mercato degli stessi. Il valore netto d'inventario può subire notevoli fluttuazioni a seconda del generale andamento delle borse e dell'evoluzione dei titoli detenuti in portafoglio e non è possibile escluderne la flessione nell'arco di un periodo di tempo piuttosto prolungato. Non sussiste alcuna garanzia che l'investitore consegua un determinato reddito e che possa ottenere dalla direzione del fondo il rimborso delle quote a un determinato prezzo.

##### 1.2.5 Impiego di derivati

La direzione del fondo utilizza i derivati allo scopo di una gestione efficace del patrimonio del fondo. Tuttavia, anche in presenza di situazioni/circostanze di mercato straordinarie, l'impiego di tali strumenti non deve comportare una modifica degli obiettivi d'investimento e/o delle caratteristiche d'investimento del fondo. In funzione del previsto ricorso a derivati, questo fondo si qualifica come «fondo in valori mobiliari semplice». In sede di misurazione del rischio viene applicato l'approccio Commitment II (procedura ampliata).

I derivati sono una parte della strategia d'investimento e il loro utilizzo non assolve unicamente a scopi di copertura delle posizioni d'investimento.

Nell'ambito degli investimenti collettivi di capitale, gli strumenti derivati possono essere utilizzati solo a scopo di copertura valutaria. È riservata la copertura di rischi di mercato, di tasso d'interesse e di credito nel caso di investimenti collettivi di capitale, purché tali rischi siano determinabili e misurabili con certezza.

È possibile ricorrere solo a forme basilari di derivati, ovvero a opzioni call o put, credit default swap (CDS), swap o contratti a termine (future e forward), descritti in maniera più dettagliata nel contratto del fondo (cfr. § 12), ammesso che i relativi sottostanti siano autorizzati quali investimenti ai sensi della politica d'investimento. I derivati possono essere negoziati in borsa o su

un altro mercato regolamentato aperto al pubblico o conclusi over-the-counter (OTC). Oltre al rischio di mercato, i derivati sono esposti al rischio di controparte, ossia al rischio che la parte contraente non sia in grado di adempiere ai propri impegni provocando così danni finanziari.

Oltre all'acquisto di credit default swap (CDS) è permesso altresì il ricorso a tutti gli altri tipi di derivati creditizi (ad es. total return swap, TRS, credit spread option, CSO, credit linked note, CLN) che consentono di trasferire i rischi creditizi a terzi, ossia ai cosiddetti protection seller (venditori di protezione). Tali protection seller vengono ricompensati mediante la corresponsione di un premio la cui entità dipende, tra l'altro, dalla probabilità che il danno si verifichi e dall'entità massima del danno stesso; la generale difficoltà nel valutare entrambi questi fattori accresce il rischio associato ai derivati creditizi. Il fondo d'investimento può agire sia in qualità di protection seller (venditore di protezione) che di protection buyer (compratore di protezione).

L'impiego di derivati può provocare un effetto leva (cosiddetto leverage) sul patrimonio del fondo e corrispondere a una vendita allo scoperto. Inoltre, la somma degli impegni in derivati può arrivare fino al 100% del patrimonio netto del fondo e pertanto l'importo globale degli impegni del fondo può arrivare al 200% del suo patrimonio netto.

#### 1.3 Gestione del rischio di liquidità / Informazioni sul processo di gestione della liquidità

La direzione del fondo assicura una gestione adeguata della liquidità. Al fine di garantire sostanzialmente il diritto degli investitori a riscattare in qualsiasi momento le loro quote (art. 78 cpv. 2 LICol), la direzione del fondo monitora regolarmente i rischi di liquidità, da un lato a livello dei singoli investimenti, nell'ottica della loro alienabilità, e dall'altro a livello del fondo di investimento, con riferimento alla sua capacità di eseguire i riscatti. La direzione del fondo valuta mensilmente la liquidità del fondo di investimento in vari scenari e la documenta. In particolare, la direzione del fondo ha definito e implementato processi che, tra le altre cose, permettono l'identificazione, il monitoraggio e la rendicontazione di tali rischi di liquidità. Per l'identificazione dei rischi di liquidità degli investimenti e per il calcolo dei valori soglia di liquidità individuali a livello del fondo di investimento, la direzione del fondo si avvale di modelli affermati sul mercato e approvati dagli uffici specializzati del Gruppo UBS. I valori soglia di liquidità servono per monitorare gli scenari di stress per i riscatti a livello del fondo di investimento.

#### 1.4 Profilo dell'investitore tipo

Il fondo è indicato per gli investitori con un orizzonte temporale di lungo periodo che puntano in primo luogo alla crescita del capitale investito. Gli investitori devono essere in grado di tollerare fluttuazioni di maggiore portata e flessioni di più lunga durata del valore netto d'inventario delle quote del fondo. Essi devono essere a conoscenza dei principali rischi di un investimento azionario.

#### 1.5 Disposizioni fiscali rilevanti per il fondo

In Svizzera il fondo d'investimento non ha personalità giuridica. I suoi proventi non sono soggetti né all'imposta sul reddito, né all'imposta sul capitale.

Il fondo può ottenere il rimborso completo dell'imposta preventiva svizzera prelevata sui redditi in Svizzera.

I redditi e gli utili di capitale esteri possono essere assoggettati alle imposte alla fonte applicabili nei Paesi in cui vengono effettuati gli investimenti. Basandosi sugli accordi sulla doppia imposizione o su convenzioni analoghe, la direzione richiederà, nel limite del possibile, il rimborso di tali imposte a favore degli investitori domiciliati in Svizzera.

Il reddito netto del fondo di investimento trattenuto e reinvestito è assoggettato all'imposta preventiva federale (imposta alla fonte) del 35%.

Gli investitori domiciliati in Svizzera possono recuperare l'imposta preventiva indicando il reddito corrispondente nella loro dichiarazione fiscale, oppure presentando una richiesta di rimborso separata.

Gli investitori domiciliati all'estero possono richiedere il rimborso dell'imposta preventiva in base a un eventuale accordo sulla doppia imposizione esistente tra la Svizzera e il loro Paese di domicilio. Nel caso in cui non esista alcun accordo, non è ammesso il

rimborso dell'imposta preventiva.

In più, sia i proventi che gli utili di capitale, distribuiti o capitalizzati, sono soggetti in tutto o in parte a una cosiddetta ritenuta di imposta (ad es. imposta alla fonte liberatoria, fiscalità del risparmio europea, Foreign Account Tax, Compliance Act), in base alla persona che detiene le quote direttamente o indirettamente.

Tali considerazioni fiscali si basano sulla situazione giuridica e sulla prassi corrente, fatta espressamente salva qualsiasi modifica della legislazione, della giurisprudenza e della prassi delle autorità fiscali attualmente in vigore.

**La tassazione e le altre conseguenze fiscali a carico dell'investitore, in caso di detenzione, acquisto o vendita di quote di un fondo sono determinate dalle norme fiscali vigenti nel suo Paese di domicilio. Per ulteriori informazioni al riguardo si raccomanda all'investitore di rivolgersi al proprio consulente fiscale.**

Il fondo presenta lo stato fiscale seguente.

Scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (scambio automatico di informazioni)

Il presente fondo di investimento è conforme agli scopi dello scambio automatico di informazioni ai sensi dello standard comune di comunicazione e diligenza dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) per le informazioni sui conti finanziari (SCC) ed è registrato presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) come istituto finanziario tenuto alla comunicazione.

#### FATCA

Presso le autorità fiscali USA, il fondo è registrato come Registered Deemed Compliant Financial Institution (istituto finanziario registrato, ritenuto adempiente) ai sensi di un accordo intergovernativo (IGA) di modello 2, ai sensi delle Sections 1471 – 1474 dello U.S. Internal Revenue Code (Foreign Account Tax Compliance Act, compresi relativi decreti e ordinanze, «FATCA»).

## 2 Informazioni sulla direzione

### 2.1 Indicazioni generali

La direzione del fondo è assunta da UBS Fund Management (Switzerland) AG, con sede a Basilea, attiva nel settore dei fondi d'investimento dalla sua fondazione nel 1959 quale società anonima.

Il capitale azionario sottoscritto della direzione del fondo ammonta a CHF 1 milione. Il capitale azionario è suddiviso in azioni nominative ed è stato interamente versato. UBS Fund Management (Switzerland) AG è una società partecipata al 100% di UBS Group SA.

#### Consiglio di Amministrazione

Michael Kehl, Presidente

Managing Director, UBS Asset Management Switzerland AG, Zurigo

Thomas Rose, Vicepresidente

Managing Director, UBS Asset Management Switzerland AG, Zurigo

André Valente, Amministratore delegato

Managing Director, UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basilea

Dr Daniel Brüllmann

Managing Director, UBS Asset Management Switzerland AG, Zurigo

Franz Gysin, Membro indipendente

Werner Strebel, Membro indipendente

#### Direzione

André Valente, Direttore amministrativo e Amministratore delegato del Consiglio di Amministrazione

Eugène Del Cioppo, Vicedirettore amministrativo e Responsabile Business Development & Client Management

Urs Fäs, Responsabile Real Estate Funds

Christel Müller, Responsabile Corporate Governance & Change Management

Georg Pfister, Responsabile Process, Platform, Systems e Re-

sponsabile Finance

Thomas Reisser, Responsabile Compliance

Beat Schmidlin, Responsabile Legal Services

Al 31 dicembre 2021 la direzione del fondo amministrava in Svizzera un totale di 392 fondi mobiliari e 8 fondi immobiliari per un patrimonio complessivo di 318 436 milioni di CHF.

Inoltre, la direzione del fondo eroga in particolare le seguenti prestazioni:

- rappresentanza di investimenti collettivi di capitale esteri;
- servizi di amministrazione per investimenti collettivi di capitale.

### 2.2 Trasferimento delle decisioni d'investimento

Le decisioni relative agli investimenti del fondo sono trasferite a EFG Asset Management (Switzerland) SA, Ginevra. EFG Asset Management (Switzerland) SA, Ginevra è un gestore patrimoniale di investimenti collettivi di capitale autorizzato dalla FINMA e, in quanto tale, è sottoposto in Svizzera alla vigilanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari.

EFG Asset Management (Switzerland) SA ha al proprio attivo una lunga esperienza nella gestione patrimoniale e una conoscenza approfondita dei mercati d'investimento del fondo. Le esatte modalità di esecuzione del mandato sono contemplate nel contratto di gestione patrimoniale concluso tra UBS Fund Management (Switzerland) AG ed EFG Asset Management (Switzerland) SA, Ginevra.

### 2.3 Trasferimento dell'amministrazione

L'amministrazione del fondo di investimento, in particolare la tenuta della contabilità, il calcolo del valore netto d'inventario, la rendicontazione fiscale, la gestione dei sistemi IT e l'allestimento dei rapporti, è affidata a Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Lussemburgo, succursale di Basilea. I dettagli dell'esecuzione di questi compiti sono disciplinati in un contratto stipulato tra le parti.

Tutti gli altri compiti della direzione del fondo, nonché il controllo delle altre mansioni trasferite, sono svolti in Svizzera.

### 2.4 Esercizio dei diritti societari e di creditore

La direzione esercita i diritti societari e di creditore connessi agli investimenti dei fondi gestiti in modo autonomo ed esclusivamente nell'interesse degli investitori. Su richiesta, gli investitori possono ottenere dalla direzione informazioni relative all'esercizio dei diritti societari e di creditore.

Nel caso di operazioni di routine, la direzione del fondo ha la facoltà di decidere se esercitare essa stessa i diritti societari e di creditore o trasferirne l'esercizio alla banca depositaria oppure a terzi nonché rinunciare all'esercizio dei diritti societari e di creditore.

In tutte le altre incombenze in grado di incidere in modo durevole sugli interessi degli investitori, come l'esercizio dei diritti societari o di creditore, che competono alla direzione in quanto azionista o creditore della banca depositaria o di altre persone giuridiche ad essa vicine, la direzione del fondo esercita essa stessa il diritto di voto o impartisce direttive esplicite al riguardo. A tale proposito può basarsi su informazioni di cui è venuta a conoscenza tramite la banca depositaria, il gestore patrimoniale, la società o da consulenti su diritti di voto, altri terzi o la stampa.

La direzione del fondo è libera di rinunciare all'esercizio dei diritti societari e di creditore.

## 3 Informazioni sulla banca depositaria

Banca depositaria è EFG Bank AG, Zurigo, con amministrazione principale in Svizzera.

EFG Bank AG è stata fondata nel 1969 a Zurigo e oggi è attiva come banca privata in Svizzera e all'estero. Essa offre numerosi servizi bancari per la gestione patrimoniale, la consulenza finanziaria e altri settori finanziari per clienti privati e istituzionali. EFG Bank AG appartiene a EFG International, un Gruppo svizzero di banche private con sede a Zurigo. EFG International è presente con 30 sedi in tutto il mondo. Le sue azioni sono quotate alla Borsa svizzera SIX Swiss Exchange. Maggiori informazioni sono disponibili al sito [www.efginternational.com](http://www.efginternational.com).

La banca depositaria può affidare la custodia del patrimonio del

fondo a depositari terzi o centrali, in Svizzera e all'estero, allo scopo di assicurare una gestione oculata. Per gli strumenti finanziari la trasmissione può avvenire solo a depositari terzi o centrali sottoposti a vigilanza. È fatta salva la custodia imperativa in un luogo che non consenta la trasmissione a depositari terzi o centrali sottoposti a vigilanza, come avviene specialmente a seguito di atti normativi coercitivi o per le modalità del prodotto d'investimento. In funzione della custodia da parte di terzi e del ricorso a depositari centrali, la direzione del fondo non detiene più la proprietà assoluta dei valori mobiliari depositati, ma ne è unicamente comproprietaria. Se, inoltre, i depositari terzi e centrali non sono sottoposti a vigilanza, dal punto di vista organizzativo potrebbero non soddisfare i requisiti previsti per le banche svizzere.

La banca depositaria risponde per i danni causati dai mandatari se non è in grado di comprovare di aver agito con la debita diligenza nella loro scelta, istruzione e sorveglianza.

Presso le autorità fiscali USA, la banca depositaria è registrata come Participating Foreign Financial Institution (istituzione finanziaria partecipante) ai sensi delle Sections 1471 – 1474 dello U.S. Internal Revenue Code (Foreign Account Tax Compliance Act, compresi relativi decreti e ordinanze, «FATCA»).

## 4 Informazioni su terzi

### 4.1 Uffici di pagamento

Ufficio di pagamento è EFG Bank AG, Zurigo, Bleicherweg 6, 8001 Zurigo.

### 4.2 Distributori

La distribuzione del fondo di investimento è di competenza di EFG Bank AG, Zurigo.

### 4.3 Società di audit

La società di audit è Ernst & Young AG, Basilea.

## 5 Altre informazioni

### 5.1 Indicazioni utili

N. di valore	quote della classe «A» 277516
N. di valore	quote della classe «M» 3140525
N. ISIN	quote della classe «A» CH0002775168
N. ISIN	quote della classe «M» CH0031405258
Quotazione	nessuna; le quote del fondo sono emesse e riscattate quotidianamente.
Esercizio contabile	dal 1° gennaio al 31 dicembre
Durata	illimitata
Unità di conto	Franco svizzero (CHF)
Quote	al portatore; le quote non sono emesse fisicamente, ma gestite in forma scritturale.
Utilizzo dei redditi	il reddito netto viene cumulato annualmente con il patrimonio del relativo fondo di investimento risp. della relativa classe di quote per essere reinvestito. Sono riservate eventuali imposte e tasse sul reinvestimento.

### 5.2 Condizioni di emissione e riscatto di quote

Le quote del fondo vengono emesse e riscattate ogni giorno lavorativo bancario (dal lunedì al venerdì). Emissioni e riscatti non vengono effettuati nei giorni festivi svizzeri (Pasqua, Pentecoste, Natale [incl. il 24 dicembre], Capodanno [incl. il 31 dicembre], festa nazionale ecc.) né nei giorni in cui le borse e/o i mercati dei principali Paesi d'investimento del fondo sono chiusi e/o quando il 50% o più degli investimenti del fondo non può essere valutato adeguatamente o in circostanze eccezionali ai sensi del § 17, punto 4 del contratto del fondo.

Gli ordini di sottoscrizione e di riscatto registrati presso la banca depositaria al più tardi entro le ore 16.00 (cut-off time) di un giorno lavorativo bancario (giorno di conferimento dell'ordine) vengono eseguiti in base al valore netto d'inventario calcolato il giorno lavorativo bancario successivo (giorno di valutazione). Per gli ordini collocati presso distributori in Svizzera e all'estero è possibile che si applichino orari di chiusura anticipati per la consegna degli ordini al fine di garantirne l'inoltro puntuale alla banca depositaria. Le informazioni in merito agli orari possono essere richieste presso il rispettivo distributore. Il valore netto d'inventario utilizzato ai fini del conteggio non è pertanto noto al momento del conferimento dell'ordine di sottoscrizione e di riscatto (forward pricing). Esso verrà calcolato in base ai corsi di chiusura del giorno di conferimento dell'ordine oppure se, stando alla direzione del fondo, essi non riflettono il congruo valore di mercato, in base agli ultimi corsi disponibili al momento della valutazione o in base ad altri modelli e principi di valutazione riconosciuti nella prassi. Qualora la valutazione in base alla regola succitata si riveli impossibile da effettuare o imprecisa a causa di circostanze particolari, la direzione del fondo è autorizzata ad applicare altri criteri di valutazione generalmente riconosciuti e verificabili al fine di ottenere un'adeguata valutazione del patrimonio netto del fondo.

Il valore netto d'inventario della quota di una classe corrisponde al valore venale della parte del patrimonio rappresentata da tale classe, dedotti gli impegni del fondo a essa attinenti, diviso per il numero delle quote della classe in circolazione, arrotondato a due cifre dopo la virgola.

Il prezzo di emissione risulta dal valore netto d'inventario calcolato il giorno di valutazione, al quale viene aggiunta la commissione di emissione. L'ammontare della commissione di emissione è riportato al seguente punto 5.3.

Il prezzo di riscatto risulta dal valore netto d'inventario del giorno di valutazione, dal quale viene dedotta la commissione di riscatto. L'ammontare della commissione di riscatto è riportato al seguente punto 5.3.

Le spese accessorie per l'acquisto e la vendita degli investimenti (commissioni di borsa conformi al mercato, commissioni, tasse ecc.) che il fondo deve sostenere per investire una somma versata o vendere parte degli investimenti in seguito alla richiesta di riscatto di una quota sono addebitate al patrimonio del fondo.

I prezzi di emissione e di riscatto vengono arrotondati a due cifre dopo la virgola. Il pagamento viene effettuato tre giorni lavorativi bancari dopo il giorno in cui è stato impartito l'ordine (valuta tre giorni lavorativi bancari).

Le quote non sono emesse fisicamente, ma gestite in forma scritturale.

Nel quadro della loro attività di vendita, la direzione del fondo e la banca depositaria sono autorizzate a rifiutare sottoscrizioni nonché vietare o limitare la vendita, la mediazione o il trasferimento di quote nei confronti di persone fisiche o giuridiche in determinati Paesi o regioni.

### 5.3 Remunerazioni e spese accessorie

#### 5.3.1 Remunerazioni e spese accessorie a carico degli investitori (estratto dal § 18 del contratto del fondo)

- Commissione di emissione a favore della banca depositaria in Svizzera all'atto dell'emissione di quote della classe «A» massimo 1,2%
- Commissione di emissione a favore della banca depositaria in Svizzera all'atto dell'emissione di quote della classe «M» massimo 1,0%
- Commissione di riscatto a favore della banca depositaria all'atto del riscatto di quote della classe «A» nessuna
- Commissione di riscatto a favore della banca depositaria all'atto del riscatto di quote della classe «M» nessuna
- Emissione e riscatto di quote tramite un distributore svizzero ed estero
  - Commissione di emissione (complessiva) massimo 5%
  - Commissione di riscatto nessuna

Al versamento della quota parte di liquidazione in caso di scioglimento del fondo di investimento, la direzione del fondo e la banca depositaria possono riscuotere una commissione a carico dell'in-

vestitore pari complessivamente allo 0,5%. La commissione è divisa a metà tra la direzione del fondo e la banca depositaria.

### 5.3.2 Remunerazioni e spese accessorie a carico del patrimonio del fondo (estratto dal §19 del contratto del fondo)

- Quote della classe «A»  
Commissione di gestione forfetaria della direzione del fondo max. 2,0% p.a.
- Quote della classe «M»  
Commissione di gestione forfetaria della direzione del fondo max. 1,0% p.a.

Questa commissione viene utilizzata per la direzione, la gestione patrimoniale ed eventualmente la distribuzione con riferimento al fondo nonché per la remunerazione dei servizi della banca depositaria come la custodia del patrimonio del fondo, il disbrigo del traffico pagamenti e gli altri compiti descritti nel § 4. Inoltre, dalla commissione di gestione forfetaria della direzione del fondo vengono versati retrocessioni e/o ribassi ai sensi della cifra 5.3.3. del prospetto.

Un elenco dettagliato delle remunerazioni e delle spese accessorie non comprese nella commissione di gestione forfetaria figura nel § 19 del contratto del fondo.

L'aliquota effettiva della commissione di gestione forfetaria è indicata nel rapporto annuale e semestrale.

### **5.3.3 Pagamento di retrocessioni e ribassi**

La direzione del fondo e i suoi mandatarî nonché la banca depositaria possono pagare retrocessioni destinate a remunerare l'attività di distribuzione e intermediazione di quote in Svizzera e/o dalla Svizzera. Si tratta di attività intese a promuovere la distribuzione o l'intermediazione di quote del fondo, quali l'organizzazione di road show, la partecipazione a eventi e fiere, la creazione di materiale pubblicitario, la formazione di personale dell'area vendite ecc.

Le retrocessioni non sono da considerarsi ribassi anche se in definitiva vengono riversate interamente o parzialmente agli investitori.

I destinatari delle retrocessioni garantiscono una comunicazione trasparente e informano gli investitori spontaneamente e gratuitamente dell'ammontare dell'indennizzo che possono percepire per la distribuzione con riferimento al fondo di investimento.

Su richiesta, i beneficiari delle retrocessioni comunicano gli importi di fatto percepiti per l'attività di distribuzione con riferimento agli investimenti collettivi di capitale. In relazione alla distribuzione in Svizzera o dalla Svizzera, la direzione e i suoi mandatarî sono autorizzati a versare eventuali ribassi direttamente a investitori che ne fanno richiesta. Tali ribassi sono destinati a ridurre le commissioni e/o i costi a carico degli investitori in questione. I ribassi sono ammessi se:

- vengono pagati attingendo a commissioni percepite e, pertanto, non vanno a gravare ulteriormente sul patrimonio del fondo;
- sono accordati sulla base di criteri oggettivi;
- a beneficiarne, nella stessa misura e nei medesimi termini di tempo, sono tutti gli investitori che soddisfano tali criteri e che ne fanno richiesta.

I criteri oggettivi per la concessione di ribassi da parte della direzione del fondo sono:

- il volume di sottoscrizione e/o il volume complessivo di quote detenute dell'investimento collettivo di capitale in questione o eventualmente di prodotti della gamma del rispettivo promotore;
- l'ammontare delle commissioni generate dall'investitore;
- gli orientamenti dell'investitore (ad es. durata prevista dell'investimento);
- la disponibilità di sostegno dell'investitore nella fase di lancio dell'investimento collettivo di capitale.

Su richiesta dell'investitore, la direzione del fondo pubblica gratuitamente l'ammontare dei ribassi in questione.

### **5.3.4 Total Expense Ratio**

La percentuale di tutti i costi correnti addebitati al patrimonio del fondo (Total Expense Ratio, TER) era pari al:

- 2018: classe di quote «A»: 1,63%
- 2018: classe di quote «M»: 0,39%
- 2019: classe di quote «A»: 1,38%
- 2019: classe di quote «M»: 0,39%
- 2020: classe di quote «A»: 1,23%
- 2020: classe di quote «M»: 0,32%

\*dal 2019: classe «M»

### **5.3.5 Accordi di ripartizione delle commissioni («commission sharing agreements») e vantaggi monetizzabili («soft commissions»)**

La direzione del fondo non ha concluso accordi di ripartizione delle commissioni («commission sharing agreements»).

La direzione del fondo non ha concluso accordi relativi a «soft commissions».

### **5.3.6 Allocazioni in investimenti di capitale collettivi collegati**

In presenza di allocazioni in investimenti collettivi di capitale gestiti direttamente o indirettamente dalla direzione stessa o da una società legata alla direzione da una gestione comune, un controllo o una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale o dei voti, non si riscuote una commissione di emissione e di riscatto.

### **5.4 Pubblicazioni del fondo**

Altre informazioni sul fondo figurano nell'ultimo rapporto annuale o semestrale. Informazioni aggiornate sono inoltre disponibili sul

sito web di Swiss Fund Data AG ([www.swissfunddata.ch](http://www.swissfunddata.ch)).

Il prospetto comprensivo del contratto del fondo, il foglio informativo di base risp. le informazioni chiave per gli investitori e i rapporti annuali e semestrali possono essere richiesti gratuitamente alla direzione del fondo, alla banca depositaria e a tutti i distributori. In caso di modifiche del contratto del fondo, di cambiamenti della direzione, della banca depositaria o in caso di scioglimento del fondo, la direzione provvederà a pubblicare tali informazioni tramite la piattaforma elettronica Swiss Fund Data AG ([www.swissfunddata.ch](http://www.swissfunddata.ch)).

La pubblicazione dei prezzi per tutte le classi di quote avviene ogni giorno in cui hanno luogo emissioni e riscatti di quote presso Swiss Fund Data AG ([www.swissfunddata.ch](http://www.swissfunddata.ch)).

### **5.5 Restrizioni alla vendita**

L'emissione e il riscatto di quote di questo fondo all'estero sono soggetti alle normative in vigore nei rispettivi Paesi.

- a) Esiste un'autorizzazione all'attività di distribuzione solo per la Svizzera.
- b) Le quote di questo fondo non possono essere offerte, vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le quote di questo fondo non possono essere offerte, né vendute, né consegnate a US Person. Una US Person:
  - (i) è una United States Person ai sensi del paragrafo 7701(a)(30) dello US Internal Revenue Code del 1986 nella versione in vigore e nelle Treasury Regulations emanate in quest'ambito;
  - (ii) è una US Person ai sensi della Regulation S dello US Securities Act del 1933 (17 CFR § 230.902(k));
  - (iii) non è una Non-United States Person ai sensi della Rule 4.7 delle US Commodity Futures Trading Commission Regulations (17 CFR § 4.7(a)(1)(iv));
  - (iv) dimora negli Stati Uniti ai sensi della Rule 202(a)(30)-1 dello US Investment Advisers Act del 1940 nella versione in vigore; oppure
  - (v) è un trust, una persona giuridica o un'altra struttura fondata allo scopo di consentire a US Person di investire in questo fondo d'investimento.

La direzione e la banca depositaria possono vietare o limitare la vendita, l'intermediazione o il trasferimento di quote nei confronti di persone fisiche o giuridiche in determinati paesi o in determinati territori.

### **5.6 Informazioni complementari**

Tutte le informazioni complementari riguardanti il fondo, quali ad esempio la valutazione del patrimonio, l'indicazione di tutte le remunerazioni e le spese accessorie addebitate all'investitore e al fondo, nonché l'utilizzazione del risultato, sono descritte dettagliatamente nel contratto del fondo.

## PARTE II CONTRATTO DEL FONDO

### I. Basi legali

#### § 1 Denominazione; ragione sociale e sede della direzione del fondo, della banca depositaria e del gestore patrimoniale

1. La denominazione New Capital Multihelvetia designa un fondo contrattuale d'investimento della categoria altri fondi per investimenti tradizionali (in seguito «fondo») ai sensi dell'art. 25 e segg. e dell'art. 68 e segg. della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale del 23 giugno 2006 (LICol).
2. Direzione del fondo è UBS Fund Management (Switzerland) AG con sede a Basilea.
3. Banca depositaria è EFG Bank AG, Zurigo.
4. Gestore patrimoniale è EFG Asset Management (Switzerland) SA, Ginevra.

### II. Diritti e doveri delle parti contraenti

#### § 2 Contratto del fondo

I rapporti giuridici tra gli investitori<sup>1</sup> da una parte e la direzione del fondo e la banca depositaria dall'altra sono disciplinati dal presente contratto del fondo e dalle relative disposizioni della normativa sugli investimenti collettivi.

#### § 3 Direzione del fondo

1. La direzione del fondo gestisce autonomamente e in nome proprio il fondo d'investimento per conto degli investitori. In particolare, decide in merito all'emissione di quote, agli investimenti e alla loro valutazione. Calcola il valore netto d'inventario e stabilisce i prezzi di emissione e di riscatto nonché le distribuzioni di utili. Esercita tutti i diritti appartenenti al fondo d'investimento.
2. La direzione del fondo e i suoi mandatarî sottostanno all'obbligo di fedeltà, di diligenza e d'informazione. Agiscono in modo autonomo e tutelano unicamente gli interessi degli investitori e adottano le misure organizzative indispensabili a un'attività ineccepibile. Essi rispondono degli investimenti collettivi di capitale da loro gestiti e informano in merito a tutte le commissioni e le spese gravanti direttamente o indirettamente sugli investitori nonché agli indennizzi percepiti da terzi, in particolare provvigioni, ribassi o altri vantaggi patrimoniali.
3. La direzione del fondo può trasferire a terzi le decisioni in materia di investimento nonché altri compiti parziali, sempreché ciò sia nell'interesse di una gestione adeguata. Essa ne dà incarico soltanto alle persone che dispongono delle capacità, conoscenze ed esperienze richieste per tale attività nonché delle necessarie autorizzazioni. Essa istruisce e sorveglia con diligenza i terzi coinvolti.  
È consentito trasferire le decisioni di investimento solo a gestori patrimoniali che dispongono della necessaria autorizzazione.  
La direzione rimane responsabile dell'adempimento degli obblighi imposti dalla legislazione in materia di vigilanza e tutela gli interessi degli investitori nel trasferimento di compiti. La direzione risponde per gli atti delle persone a cui ha trasferito compiti come per i propri atti.
4. Con l'accordo della banca depositaria, la direzione del fondo può richiedere alle autorità di vigilanza l'approvazione di una modifica al presente contratto (vedi § 27).<sup>5</sup> La direzione del fondo può raggruppare il fondo con altri fondi di investimento secondo le disposizioni del § 24, trasformarlo in un'altra forma giuridica di investimento collettivo di capitale secondo le disposizioni del § 25 oppure scioglierlo secondo le disposizioni del § 26.
6. La direzione del fondo ha diritto alle remunerazioni previste ai sensi dei §§18 e 19, alla liberazione dagli impegni assunti

nell'esecuzione regolare dei suoi compiti e al rimborso delle spese sostenute per adempiere a tali impegni.

#### § 4 Banca depositaria

1. La banca depositaria custodisce il patrimonio del fondo, provvede all'emissione e al riscatto delle quote e gestisce il traffico dei pagamenti del fondo.
2. La banca depositaria e i suoi mandatarî sottostanno all'obbligo di fedeltà, di diligenza e d'informazione. Agiscono in modo autonomo e tutelano unicamente gli interessi degli investitori e adottano le misure organizzative indispensabili a un'attività ineccepibile. Essi rispondono degli investimenti collettivi di capitale da loro custoditi e informano in merito a tutte le commissioni e le spese gravanti direttamente o indirettamente sugli investitori nonché agli indennizzi percepiti da terzi, in particolare provvigioni, ribassi o altri vantaggi patrimoniali.
3. La banca depositaria è responsabile della gestione del conto e del deposito del fondo di investimento, ma non può disporre autonomamente sul relativo patrimonio.
4. La banca depositaria garantisce che negli affari inerenti al patrimonio del fondo di investimento il controvalore le sia trasferito entro i termini usuali. Essa informa la direzione del fondo qualora il controvalore non sia corrisposto entro il termine usuale e, se possibile, esige, in caso di mancato trasferimento, dalla controparte il risarcimento del valore patrimoniale interessato.
5. La banca depositaria tiene le registrazioni e i conti necessari in modo tale da poter distinguere in qualsiasi momento i valori patrimoniali custoditi dei singoli fondi.  
Per i valori patrimoniali che non possono essere presi in custodia, la banca depositaria verifica la proprietà della direzione del fondo e provvede alle adeguate registrazioni.
6. La banca depositaria può affidare la custodia del patrimonio del fondo a depositari terzi o centrali, in Svizzera e all'estero, allo scopo di assicurare una gestione oculata. Verifica e controlla se il depositario terzo o centrale cui ha affidato la custodia:
  - a) dispongono di un'organizzazione aziendale adeguata nonché delle garanzie finanziarie e delle qualifiche professionali necessarie per il tipo e la complessità dei valori patrimoniali che vengono loro affidati;
  - b) sono assoggettati a una regolare revisione esterna, tale pertanto da assicurare che gli strumenti finanziari si trovino in loro possesso;
  - c) sono in grado di custodire i valori patrimoniali loro affidati dalla banca depositaria in modo che essa possa identificarne in ogni momento l'appartenenza al patrimonio del fondo mediante regolari aggiornamenti delle posizioni;
  - d) adempie le norme vigenti per la banca depositaria circa lo svolgimento dei compiti trasferiti e la prevenzione dei conflitti d'interesse.

La banca depositaria risponde dei danni causati dai depositari terzi delegati se non è in grado di provare di aver usato la diligenza richiesta dalle circostanze nella loro selezione, istruzione e sorveglianza. Il prospetto contiene informazioni sui rischi connessi alla trasmissione della custodia a depositari terzi e centrali.

Per gli strumenti finanziari la trasmissione può avvenire solo a depositari terzi o centrali sottoposti a vigilanza, conformemente a quanto indicato nel paragrafo precedente. È fatta salva la custodia imperativa in un luogo che non consenta la trasmissione a depositari terzi o centrali sottoposti a vigilanza, come avviene specialmente a seguito di atti normativi coercitivi o per le modalità del prodotto d'investimento. Il prospetto deve informare gli investitori sulla custodia da parte di depositari terzi o centrali non sottoposti a vigilanza.

7. La banca depositaria provvede al rispetto della legge e del contratto del fondo da parte della direzione del fondo. Controlla che il calcolo del valore netto d'inventario e quello del prezzo di emissione e di riscatto delle quote nonché le decisioni d'investimento siano conformi alla legge e al contratto del fondo e che il risultato venga utilizzato conformemente al contratto del fondo. La banca depositaria non è responsabile della scelta degli investimenti, effettuata dalla direzione del fondo nell'ambito delle prescrizioni in materia d'investimenti.
8. La banca depositaria ha diritto alle remunerazioni previste ai sensi dei §§ 18 e 19, alla liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti e al rimborso delle spese sostenute per adempiere a tali impegni.
9. La banca depositaria non è responsabile della custodia del patrimonio di altri fondi nei quali questo fondo investe, a meno che questo compito non le venga delegato.

## § 5 Investitore

1. La cerchia degli investitori non è limitata. Per singole classi sono possibili limitazioni ai sensi del § 6 cifra 4. La direzione del fondo e la banca depositaria si assicurano che l'investitore soddisfi i requisiti riguardanti la cerchia degli investitori.
2. Mediante la conclusione del contratto e tramite il versamento in contanti l'investitore acquista un credito nei confronti della direzione del fondo sotto forma di partecipazione al patrimonio e al reddito del fondo d'investimento. Il credito dell'investitore si basa sulle quote.
3. L'investitore si impegna unicamente al pagamento del controvalore della quota da lui sottoscritta. Egli non ha alcuna responsabilità personale per quanto riguarda gli impegni del fondo.
4. L'investitore ha in qualsiasi momento la facoltà di chiedere alla direzione del fondo informazioni relative ai principi utilizzati per il calcolo del valore netto d'inventario per quota. Se l'investitore manifesta il proprio interesse a ricevere informazioni dettagliate su singole operazioni della direzione del fondo, come l'esercizio dei diritti societari e di creditore o la gestione del rischio, quest'ultima gli fornisce in qualsiasi momento le informazioni richieste. L'investitore può chiedere al giudice della sede della direzione del fondo che la società di audit o un altro perito esamini i fatti che necessitano chiarimenti e gli presenti un rendiconto.
5. L'investitore può in ogni momento disdire il contratto del fondo ed esigere il pagamento in contanti delle proprie quote.
6. Su richiesta, l'investitore ha l'obbligo di dimostrare alla direzione del fondo e/o alla banca depositaria e ai loro mandatari che adempie o continua ad adempiere ai requisiti posti dalla legge o dal contratto del fondo per la partecipazione al fondo di investimento o a una classe di quote. L'investitore deve inoltre informare immediatamente la direzione del fondo, la banca depositaria e i loro mandatari qualora non sia più in grado di adempiere a tali requisiti (vedi § 6 cpv. 6).
7. Il fondo di investimento o una classe di quote possono essere sottoposti a un «soft closing», a seguito del quale gli investitori non possono più sottoscrivere quote qualora la chiusura sia necessaria nell'opinione della direzione per tutelare gli interessi degli investitori esistenti. Il soft closing vale in relazione a questo fondo di investimento o una classe di quote per nuove sottoscrizioni o passaggi al fondo di investimento o a una classe di quote, ma non per riscatti, trasferimenti o uscite dal fondo di investimento o dalla classe di quote. Il fondo di investimento o una classe di quote possono essere sottoposti a un soft closing senza avvisare gli investitori.
8. La direzione del fondo, in collaborazione con la banca depositaria, è costretta a riscattare le quote di un investitore al relativo prezzo di riscatto se (vedi § 6 cpv. 6):
  - a) ciò è indispensabile per tutelare la reputazione della piazza finanziaria, segnatamente in ambito di lotta contro il riciclaggio di denaro;
  - b) l'investitore non adempie più alle esigenze legali o contrattuali per partecipare al presente fondo d'investimento.
9. Inoltre, la direzione del fondo, in collaborazione con la banca depositaria, ha la facoltà di riscattare le quote di un investitore al relativo prezzo di riscatto se (vedi § 6 cpv. 6):
  - a) la partecipazione dell'investitore al fondo implica una forte

penalizzazione degli interessi economici degli altri investitori, in particolare se la partecipazione comporta per il fondo svantaggi fiscali in Svizzera e all'estero;

- b) gli investitori hanno acquistato o detengono le proprie quote violando quanto sancito dalle disposizioni di legge nazionali o estere loro applicabili, dal presente contratto del fondo o dal prospetto;
- c) sono minacciati gli interessi economici degli investitori, in particolare laddove singoli investitori mirano a ottenere vantaggi patrimoniali tramite sottoscrizioni sistematiche e successivi riscatti immediati sfruttando gli scarti temporali tra la determinazione dei corsi di chiusura e la valutazione del patrimonio del fondo (market timing).

## § 6 Quote e classi di quote

1. Con il consenso della banca depositaria e l'approvazione delle autorità di vigilanza, la direzione del fondo può in qualsiasi momento creare, sopprimere o raggruppare varie classi di quote. Tutte le classi di quote autorizzano la partecipazione al patrimonio del fondo indiviso, peraltro non segmentato. In ragione di addebiti di costi o di distribuzioni variabili in funzione delle classi, ma anche di rendimenti specifici a seconda delle classi, l'entità di tale partecipazione può variare e le diverse classi di quote possono pertanto presentare un diverso valore netto d'inventario per quota. Gli addebiti di costi specifici a seconda delle classi sono a carico del patrimonio del fondo nel suo insieme.
2. La creazione, la soppressione o la riunione di classi di quote viene resa nota nell'organo di pubblicazione. Soltanto il raggruppamento è da considerarsi quale modifica al contratto del fondo ai sensi del § 27.
3. Le diverse classi di quote possono differire l'una dall'altra con riferimento a struttura dei costi, valuta di riferimento, copertura valutaria, distribuzione o capitalizzazione dei ricavi, investimento minimo e cerchia degli investitori. Remunerazioni e spese vengono addebitate solo alla classe di quote cui spetta una determinata prestazione. Remunerazioni e spese che non possono essere chiaramente attribuite a una determinata classe di quote vengono addebitate alle singole classi di quote in rapporto al patrimonio del fondo.
4. Attualmente sussistono le seguenti classi di quote:
  - a) «A»  
Le quote della classe «A» sono generalmente offerte a tutti gli investitori.
  - b) «M»  
Le quote della classe «M» vengono offerte agli investitori qualificati ai sensi dell'art. 10 cpv. 3, 3bis e 3ter della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale del 23 giugno 2006 (LICol).  
La classe di quote «M» si differenzia dalla classe di quote «A» in base alla cerchia di investitori e alla commissione di gestione.
5. Le quote non sono emesse fisicamente, ma gestite in forma scritturale. L'investitore non può esigere la consegna di un certificato di quote nominativo o al portatore.
6. La direzione del fondo e la banca depositaria hanno l'obbligo di chiedere agli investitori non più in grado di soddisfare i requisiti per la detenzione di una classe di quote che questi restituiscano le loro quote entro 30 giorni civili ai sensi del §17, le trasferiscano a una persona che soddisfa i suddetti requisiti o le convertano in quote di un'altra classe di cui soddisfano le condizioni. Qualora l'investitore non ottemperi a tale richiesta, in collaborazione con la banca depositaria e i suoi mandatari, la direzione del fondo deve provvedere o a una conversione forzata delle quote in un'altra classe di quote del fondo in questione o, se ciò non è possibile, a un riscatto forzato delle stesse ai sensi del §5 punto 8.

## III. Direttive della politica d'investimento

### A Principi d'investimento

## § 7 Rispetto delle regole d'investimento

1. Nella scelta dei singoli investimenti, la direzione del fondo deve rispettare il principio di una ripartizione bilanciata dei rischi, conformemente alle limitazioni percentuali menzionate in

seguito. Queste limitazioni si riferiscono al patrimonio del fondo al suo valore venale e devono essere osservate costantemente.

2. Se le limitazioni sono superate in seguito a cambiamenti del mercato, gli investimenti devono essere riportati entro un termine adeguato al valore ammesso, tutelando gli interessi degli investitori. Se viene violata una restrizione d'investimento relativa ai derivati di cui al successivo §12 a causa di una modifica del delta, l'ordine legale deve essere ristabilito al più tardi entro tre giorni lavorativi bancari salvaguardando gli interessi degli investitori.

## § 8 Politica d'investimento

1. La direzione del fondo può investire il patrimonio del fondo negli strumenti descritti di seguito. I rischi connessi a tali investimenti devono essere indicati nel prospetto.

- a) Valori mobiliari, ossia cartevalori emesse in grande numero e diritti non incorporati aventi la medesima funzione (diritti valori), che sono quotati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico e che incorporano un diritto di partecipazione o di credito oppure il diritto di acquistare, mediante sottoscrizione o permuta, simili cartevalori o diritti valori, come segnatamente i warrant.

Valori mobiliari provenienti da nuove emissioni sono ammessi soltanto se la loro ammissione in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico è prevista nelle condizioni di emissione. I titoli devono essere venduti entro un mese o devono essere inclusi nelle limitazioni di cui al punto 1 lettera g) se, dopo un anno dal loro acquisto, non sono ancora ammessi in borsa o su un altro mercato accessibile al pubblico.

- b) Derivati se (i) sono basati su valori mobiliari ai sensi della lettera a), su derivati ai sensi della lettera b), su prodotti strutturati ai sensi della lettera c), su quote di investimenti collettivi di capitale ai sensi della lettera d), su strumenti del mercato monetario ai sensi della lettera e), su indici finanziari, saggi d'interesse, corsi di cambio, crediti, valute o simili, e (ii) i valori di base sui quali poggiano sono ammessi come investimento dal contratto del fondo. I derivati sono negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico oppure OTC.

Le operazioni OTC sono autorizzate unicamente se (i) la controparte è un intermediario finanziario specializzato in questo genere di operazioni e sottoposto a vigilanza e se (ii) i derivati OTC sono quotati giornalmente o la loro restituzione all'emittente è possibile in ogni momento. Inoltre, devono poter essere valutati in modo affidabile e tracciabile. L'utilizzo dei derivati è ammesso ai sensi del §12.

- c) Prodotti strutturati, qualora (i) il loro valore di base sia rappresentato da valori mobiliari secondo la lett. a, derivati secondo la lettera b, prodotti strutturati secondo la lett. c, quote di investimenti collettivi di capitale secondo la lett. d, strumenti del mercato monetario secondo la lett. e, indici finanziari, tassi d'interesse, corsi di cambio, crediti o divise, e qualora (ii) il loro valore di base sia ammesso quale investimento conformemente al contratto del fondo. I prodotti strutturati possono essere negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico oppure OTC.

Le operazioni OTC sono autorizzate unicamente se (i) la controparte è un intermediario finanziario specializzato in questo genere di operazioni e sottoposto a vigilanza e se (ii) i prodotti OTC sono quotati giornalmente o la loro restituzione all'emittente è possibile in ogni momento. Inoltre, devono poter essere valutati in modo affidabile e tracciabile.

- d) da) Quote di altri investimenti collettivi di capitale (fondi target) di diritto svizzero appartenenti alla categoria «fondi in valori mobiliari»,
- db) quote di fondi target di diritto svizzero appartenenti alla categoria «altri fondi per investimenti tradizionali»,
- dc) quote di fondi target di diritto svizzero appartenenti alla categoria «altri fondi per investimenti alternativi»,

- dd) quote di fondi target di diritto svizzero appartenenti alla categoria «fondi immobiliari»,
- de) quote di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) che ottemperano alle direttive 85/611/CEE del 20 dicembre 1985 (OICVM I) e/o 2001/107/CE e/o 2001/108/CE del 21 gennaio 2002 (OICVM III),
- df) quote di organismi d'investimento collettivo (OIC) equivalenti agli «altri fondi per investimenti tradizionali» di diritto svizzero e sottoposti a una vigilanza equiparabile a quella svizzera,
- dg) quote di organismi d'investimento collettivo (OIC) equivalenti agli «altri fondi per investimenti alternativi» di diritto svizzero e sottoposti a una vigilanza equiparabile a quella svizzera.

Gli investimenti in fondi target di cui alle lettere dc), dd) e dg) non possono nel complesso superare il 10%.

La direzione del fondo non può acquistare fondi di fondi (fondi i cui contratti o statuti ammettono investimenti in altri investimenti collettivi di capitale per oltre il 49%).

La direzione del fondo, secondo il § 19, può investire in quote di altri fondi gestiti direttamente o indirettamente da essa stessa oppure da società alle quali è legata da una gestione comune, dal controllo o da partecipazioni dirette o indirette superiore al 10% del capitale o dei voti.

- e) Strumenti del mercato monetario sempre che siano liquidi e valutabili e siano quotati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico; strumenti del mercato monetario non quotati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico possono essere acquistati soltanto se l'emissione o l'emittente sottostà a prescrizioni in materia di protezione dei creditori e degli investitori e se tali strumenti sono emessi o garantiti dagli organi di cui all'art. 74 punto 2 OICol.
- f) Depositi a vista e a termine, con scadenza fino a dodici mesi, presso banche che hanno la loro sede in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione europea oppure in un altro Stato, se la banca è ivi sottoposta a una vigilanza equiparabile a quella svizzera.
- g) In investimenti diversi da quelli menzionati dalla lettera a) alla lettera f) può essere investito complessivamente al massimo il 10% del patrimonio del fondo; non sono ammessi (i) investimenti diretti in metalli preziosi, certificati su metalli preziosi, merci e titoli di merci così come (ii) autentiche vendite allo scoperto di investimenti di qualunque tipo.

La direzione amministra il patrimonio del fondo orientandosi a un indice di riferimento rappresentativo del mercato azionario elvetico (benchmark), descritto in maniera più particolareggiata nel prospetto.

2. a) La direzione del fondo investe almeno due terzi del patrimonio di questo fondo, liquidità detratte, in:
  - aa) titoli e diritti di partecipazione (azioni, buoni di godimento, quote di società cooperative, buoni di partecipazione e simili) di aziende che o figurano nell'indice di riferimento, hanno sede in Svizzera, in qualità di società holding detengono soprattutto partecipazioni in società con sede in Svizzera o che hanno la propria attività commerciale principale in Svizzera;
  - ab) quote di altri investimenti collettivi di capitale che, stando alla loro documentazione, investono il loro patrimonio secondo le direttive di questo fondo o parti di esse;
  - ac) derivati (warrant inclusi) sugli investimenti di cui sopra;
  - ad) prodotti strutturati denominati in franchi svizzeri (CHF) quali certificati di emittenti nazionali sugli investimenti summenzionati.

Nel caso di allocazioni in altri investimenti collettivi di capitale ai sensi della precedente lettera ab) e in prodotti strutturati ai sensi della precedente lettera ad), la direzione del fondo assicura che su base consolidata almeno due terzi del patrimonio del fondo siano allocati in investimenti ai sensi della precedente lettera aa).
- b) La direzione del fondo può inoltre investire al massimo un terzo del patrimonio del fondo, liquidità detratte, in:

- titoli e diritti di partecipazione (azioni, buoni di godimento, quote di società cooperative, buoni di partecipazione e simili) di aziende non rispondenti ai requisiti concernenti la sede e la propria attività commerciale principale di cui al punto 2 lettera aa);
  - obbligazioni, obbligazioni convertibili, notes convertibili, prestiti a opzione, notes e in altri titoli e diritti di credito a tasso fisso o variabile denominati in franchi svizzeri (CHF) di debitori nazionali sia privati sia di diritto pubblico;
  - strumenti del mercato monetario denominati in franchi svizzeri (CHF) di emittenti nazionali;
  - derivati (warrant inclusi) sugli investimenti di cui sopra;
  - quote di altri investimenti collettivi di capitale che non rispondono ai requisiti di cui al punto 2 lettera ab).
- c) Inoltre, la direzione del fondo è tenuta a osservare le seguenti limitazioni in materia d'investimento relative al patrimonio del fondo dopo la detrazione delle liquidità:
- altri investimenti collettivi di capitale complessivamente fino a un massimo del 49%.
3. La direzione del fondo assicura una gestione adeguata della liquidità. I dettagli sono descritti nel prospetto.

## § 9 Liquidità

La direzione del fondo può inoltre detenere liquidità adeguate nell'unità di conto del fondo e in tutte le monete in cui il fondo può investire. Si considerano liquidità gli averi bancari, nonché i crediti da operazioni pensionistiche a vista e a termine con scadenze fino a dodici mesi.

## B Tecniche e strumenti d'investimento

### § 10 Prestiti di valore mobiliari

1. La direzione del fondo può dare in prestito ogni genere di valori mobiliari che sono negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico. I valori mobiliari assunti nel contesto di operazioni di «reverse repo» non possono essere dati in prestito.
2. La direzione del fondo può prestare valori mobiliari a un mutuatario a proprio nome e per proprio conto (operazione «principal») o dare il mandato a un intermediario di mettere a disposizione di un mutuatario i valori mobiliari, sia per rappresentanza indiretta (operazione «agent») sia per rappresentanza diretta (operazione «finder»).
3. La direzione del fondo effettua le operazioni di prestito unicamente con mutuatari rispettivamente intermediari di prim'ordine, soggetti a vigilanza e specializzati in questo tipo di operazioni, come banche, broker e assicurazioni, nonché organizzazioni di clearing di valori mobiliari riconosciute, che garantiscono un'esecuzione ineccepibile dei prestiti di valori mobiliari.
4. Se la direzione del fondo deve rispettare un termine di disdetta, la cui durata non può superare i 7 giorni lavorativi bancari, prima di poter di nuovo disporre giuridicamente dei valori mobiliari prestati, essa non può prestare più del 50% di ogni genere che può costituire oggetto di un prestito. Se invece il mutuatario, rispettivamente l'intermediario garantisce contrattualmente alla direzione del fondo che, il giorno lavorativo bancario stesso o quello successivo, essa potrà di nuovo disporre giuridicamente dei valori mobiliari prestati, essa potrà dare in prestito la totalità di ogni genere che può essere oggetto di un prestito.
5. La direzione del fondo conviene con il mutuatario o con l'intermediario che, a garanzia del diritto di restituzione, egli deve dare in pegno o cedere in proprietà a favore della direzione delle garanzie ai sensi dell'art. 51 OICoL-FINMA. Il valore delle garanzie deve essere adeguato e corrispondere in ogni momento ad almeno il 105% del valore venale dei valori mobiliari prestati. L'emittente delle garanzie deve presentare un'elevata solvibilità e le garanzie non devono essere emesse dalla controparte o da una società appartenente al gruppo della controparte o dipendente da esso. Le garanzie devono denotare un'elevata liquidità, essere negoziate a un prezzo trasparente in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico ed essere valutate almeno in ogni giornata di negoziazione in borsa. Nell'amministrazione delle garanzie, la direzione del fondo o i suoi mandatari devono soddisfare gli obblighi e i

requisiti specificati all'art. 52 OICoL-FINMA. In particolare, devono diversificare adeguatamente le garanzie rispetto a Paesi, mercati ed emittenti. Una diversificazione degli emittenti è considerata adeguata se le garanzie detenute da un singolo emittente non superano il 20% del valore netto di inventario. Sono fatte salve le eccezioni per investimenti garantiti o emessi dall'ente pubblico di cui all'art. 83 OICoL. Inoltre, la direzione del fondo o i suoi mandatari devono poter ottenere in qualunque momento, senza il coinvolgimento o l'approvazione della controparte, il potere e la facoltà di disporre delle garanzie ricevute in caso d'insolvenza della controparte. Le garanzie ricevute devono essere custodite presso la banca depositaria. La custodia da parte di un ente terzo di custodia sottoposto a vigilanza su incarico della direzione del fondo è autorizzata se la proprietà delle garanzie non viene trasferita e se l'ente terzo di custodia è indipendente dalla controparte.

6. Il mutuatario o l'intermediario risponde del pagamento puntuale e integrale dei redditi venuti a scadenza durante il prestito, dell'esercizio di altri diritti patrimoniali e della restituzione, conformemente al contratto, di un numero uguale di valori mobiliari per genere e qualità.
7. La banca depositaria provvede a garantire un'esecuzione sicura e conforme al contratto dei prestiti di valori mobiliari e a verificare in particolare il rispetto delle esigenze concernenti le garanzie. Essa deve compiere anche durante le operazioni di prestito di valori mobiliari gli atti di amministrazione che le incombono sulla base del regolamento di deposito ed esercitare tutti i diritti collegati ai valori mobiliari dati in prestito nella misura in cui non sono stati ceduti conformemente al contratto quadro applicabile.
8. Il prospetto contiene altre indicazioni sulla strategia in materia di garanzie.

### § 11 Operazioni di pensione

1. La direzione del fondo ha la facoltà di effettuare operazioni di pensione per conto del fondo. Le operazioni di pensione possono essere effettuate sotto forma di «repo» o di «reverse repo».
- Il «repo» è un negozio giuridico con il quale una parte (il cedente) trasferisce temporaneamente contro pagamento la proprietà di valori mobiliari a un'altra parte (cessionario) e quest'ultima si obbliga di riconsegnare al cedente, alla scadenza, valori mobiliari identici per genere, quantità e qualità nonché a trasferirgli i redditi maturati durante l'operazione di pensione.
- Dal punto di vista della controparte (cessionario), l'operazione «repo» è un «reverse repo». Nell'ambito di un «reverse repo», la direzione del fondo acquisisce a scopo d'investimento valori mobiliari e contestualmente si impegna a restituire valori mobiliari identici per genere, quantità e qualità nonché eventuali redditi maturati durante l'operazione di pensione.
2. La direzione può concludere, a proprio nome e per proprio conto, delle operazioni di pensione con una controparte (operazione «principal») o dare il mandato a un intermediario di eseguire operazioni di pensione con una controparte, sia a titolo fiduciario in quanto rappresentante indiretto (operazione «agent»), sia in quanto rappresentante diretto (operazione «finder»).
  3. La direzione del fondo effettua le operazioni di prestito unicamente con mutuatari rispettivamente intermediari di prim'ordine, soggetti a vigilanza e specializzati in questo tipo di operazioni, come banche, broker e assicurazioni, nonché organizzazioni di clearing di valori mobiliari riconosciute, che garantiscono un'esecuzione ineccepibile dei prestiti di valori mobiliari.
  4. La banca depositaria provvede alla compensazione giornaliera in denaro o in valori mobiliari delle variazioni del valore dei valori mobiliari utilizzati nell'operazione di pensione (mark-to-market) e compie, anche durante le operazioni di pensione, gli atti di amministrazione previsti dal regolamento di deposito ed esercita tutti i diritti collegati ai valori mobiliari utilizzati per l'operazione di pensione nella misura in cui non sono stati ceduti conformemente al contratto quadro applicabile.
  5. La direzione del fondo può utilizzare ai fini di un «repo» tutti i generi di valori mobiliari negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico. I valori mobiliari assunti nel contesto di operazioni di «reverse repo» non possono

essere utilizzati per «repo».

6. Se la direzione deve rispettare un termine di disdetta, che non può essere superiore a 7 giorni lavorativi bancari, prima di poter di nuovo disporre giuridicamente dei valori mobiliari messi in pensione, essa non può utilizzare per un «repo» più del 50% di ogni genere che può essere oggetto di «repo». Se invece la controparte o l'intermediario garantisce contrattualmente alla direzione che, il giorno bancario lavorativo stesso o quello successivo, essa potrà di nuovo disporre giuridicamente dei valori mobiliari messi in pensione, essa può utilizzare per «repo» la totalità di ogni genere che può essere oggetto di un «repo».
7. I «repo» equivalgono a un'assunzione di credito ai sensi del § 13 salvo nel caso in cui i mezzi ottenuti vengano utilizzati per l'acquisto di valori mobiliari dello stesso genere, della stessa qualità, solvibilità e durata nel contesto della conclusione di un «reverse repo».
8. Nell'ambito di un «reverse repo» la direzione del fondo può solo acquisire garanzie ai sensi dell'art. 51 OICol-FINMA. L'emittente delle garanzie deve presentare un'elevata solvibilità e le garanzie non devono essere emesse dalla controparte o da una società appartenente al gruppo della controparte o dipendente da esso. Le garanzie devono denotare un'elevata liquidità, essere negoziate a un prezzo trasparente in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico ed essere valutate almeno in ogni giornata di negoziazione in borsa. Nell'amministrazione delle garanzie, la direzione del fondo o i suoi mandatarî devono soddisfare gli obblighi e i requisiti specificati all'art. 52 OICol-FINMA. In particolare, devono diversificare adeguatamente le garanzie rispetto a Paesi, mercati ed emittenti. Una diversificazione degli emittenti è considerata adeguata se le garanzie detenute da un singolo emittente non superano il 20% del valore netto di inventario. Sono fatte salve le eccezioni per investimenti garantiti o emessi dall'ente pubblico di cui all'art. 83 OICol. Inoltre, la direzione del fondo o i suoi mandatarî devono altresì poter ottenere il potere di disposizione e il diritto di disporre sulle garanzie ricevute in caso di insolvenza della controparte, in qualsiasi momento e senza il coinvolgimento della controparte o senza la sua approvazione. Le garanzie ricevute devono essere custodite presso la banca depositaria. La custodia da parte di un ente terzo di custodia sottoposto a vigilanza su incarico della direzione del fondo è autorizzata se la proprietà delle garanzie non viene trasferita e se l'ente terzo di custodia è indipendente dalla controparte.
9. I crediti risultanti da un'operazione di «reverse repo» sono considerati alla stregua di liquidità ai sensi del §9 e non come concessione di crediti ai sensi del §13.
10. Il prospetto contiene altre indicazioni sulla strategia in materia di garanzie.

## § 12 Derivati

1. La direzione del fondo può far ricorso a derivati. Essa provvede affinché l'uso dei derivati non causi, per il loro effetto economico e anche in circostanze di mercato straordinarie, incongruenze con gli obiettivi di investimento definiti nel presente contratto e nel prospetto oppure un cambiamento delle caratteristiche di investimento del fondo.  
Inoltre, i valori base sottostanti ai derivati devono essere ammessi come investimento a norma del presente contratto.  
Nell'ambito degli investimenti collettivi di capitale, gli strumenti derivati possono essere utilizzati solo a scopo di copertura valutaria. È riservata la copertura di rischi di mercato, di tasso e di credito nel caso di investimenti collettivi di capitale, sempreché tali rischi siano determinabili e misurabili con certezza.
2. Il calcolo dei rischi avviene in base all'approccio Commitment II. L'esposizione complessiva in strumenti derivati di questo fondo non può essere superiore a 100% del suo patrimonio netto e l'esposizione totale non può superare il 200% del patrimonio netto. punto 2, l'impegno complessivo del fondo può arrivare in totale al 225% del patrimonio netto. Tenuto conto della possibilità di assumere temporaneamente crediti fino a un massimo del 25% del patrimonio netto del fondo ai sensi del § 13 punto 2, l'impegno complessivo del fondo può arrivare in totale al 225% del patrimonio netto. Il calcolo della somma degli impegni viene effettuato ai sensi dell'art. 35 OICol-FINMA.

Attingendo al patrimonio del fondo, la direzione del fondo deve

essere in grado di far fronte in qualsiasi momento agli obblighi di consegna e di pagamento connessi ai derivati secondo quanto sancito dalla normativa sugli investimenti collettivi.

3. La direzione del fondo può ricorrere in particolare a forme basilari di derivati quali opzioni call o put, il cui valore alla scadenza dipende linearmente dalla differenza positiva o negativa tra il valore venale del sottostante e il prezzo di esercizio e che è nulla se la differenza è di segno opposto, credit default swap (CDS), a swap i cui pagamenti dipendono linearmente e in modo «non-path dependent» dal valore del sottostante o da un importo assoluto, nonché a contratti a termine (future e forward) il cui valore dipende linearmente dal valore sottostante. In linea di massima, può anche ricorrere a forme basilari di derivati.
4. a) Le posizioni opposte in derivati dello stesso sottostante e le posizioni opposte in derivati e in investimenti dello stesso sottostante possono essere compensate tra loro, indipendentemente dalla scadenza dei derivati («netting»), se l'operazione con derivati è stata conclusa unicamente al fine di eliminare i rischi connessi ai derivati o agli investimenti acquisiti, non vengono trascurati rischi sostanziali e l'importo computabile dei derivati viene calcolato secondo l'art. 35 OICol-FINMA.  
b) Se nelle operazioni di copertura i derivati non si riferiscono allo stesso sottostante del valore patrimoniale da coprire, ai fini di una compensazione («hedging») – oltre alle regole fissate alla lett. a) – occorre anche che l'operazione con derivati non si basi su una strategia d'investimento finalizzata al conseguimento di un utile. Inoltre il derivato deve comportare una riduzione comprovabile del rischio, i rischi del derivato devono essere pareggiati, i derivati, i sottostanti e i beni patrimoniali da compensare devono riferirsi alla stessa categoria di strumenti finanziari e la strategia di copertura deve essere efficace anche in condizioni di mercato straordinarie.  
c) Nel caso di un utilizzo prevalente di derivati su tassi d'interesse, l'importo da computare sulla somma degli impegni da derivati può essere calcolato mediante regole internazionali riconosciute di «netting» in base alla «duration», se le regole consentono un calcolo corretto del profilo di rischio del fondo d'investimento, i principali rischi sono presi in considerazione, l'applicazione di queste regole non produce un ingiustificato effetto leva, non sono perseguite strategie di arbitraggio sui tassi e l'effetto leva del fondo d'investimento non è aumentato né applicando queste regole né investendo in posizioni a breve termine.  
d) I derivati utilizzati ad esclusiva copertura dei rischi di cambio e che non implicano un effetto leva o ulteriori rischi di mercato possono essere computati nel calcolo della somma degli impegni in derivati del relativo comparto senza tenere conto dei requisiti specificati alla lett. b).  
e) Gli impegni di pagamento risultanti da derivati devono essere coperti in permanenza con dei mezzi prossimi alla liquidità, con titoli di credito e diritti valori o con azioni negoziate in borsa o in un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico ai sensi della normativa sugli investimenti collettivi.  
f) Qualora con un derivato la direzione del fondo stipuli un impegno per la consegna fisica di un sottostante, il derivato deve essere coperto con i rispettivi sottostanti o con altri investimenti se gli investimenti e i sottostanti sono altamente liquidi e a fronte di una richiesta di consegna possono essere acquistati o venduti in ogni momento. La direzione del fondo deve poter disporre in ogni momento e senza restrizioni di tali sottostanti o investimenti.
5. La direzione del fondo può utilizzare derivati standardizzati o non standardizzati. Essa può effettuare operazioni su derivati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico, oppure fuori borsa (over-the-counter, OTC).
6. a) La direzione del fondo può concludere operazioni OTC esclusivamente con intermediari finanziari soggetti a vigilanza, specializzati in questo genere di operazioni che garantiscono un'esecuzione ineccepibile delle operazioni. Se la controparte non è la banca depositaria, la controparte o il suo garante deve presentare una solvibilità elevata.

- b) Un derivato OTC deve poter essere valutato quotidianamente in modo affidabile e comprensibile e deve poter essere alienato, liquidato o chiuso con un'operazione di compensazione in ogni momento e al valore venale.
- c) Se per un derivato OTC non è disponibile un prezzo di mercato, il prezzo deve poter essere verificato in ogni momento partendo dal valore venale dei valori di base da cui è dedotto il derivato e applicando modelli di valutazione adeguati e riconosciuti dalla prassi. Prima della stipulazione di un contratto per un derivato del genere, fondamentalmente occorre richiedere offerte concrete di almeno due controparti; il contratto deve essere stipulato con la controparte che sottopone l'offerta migliore sotto il profilo dei prezzi. Deroche da questo principio sono ammissibili per motivi dovuti alla ripartizione dei rischi o se altri elementi del contratto come, ad esempio, la solvibilità o le prestazioni di servizio della controparte lasciano supporre che un'altra offerta sia complessivamente più vantaggiosa per gli investitori. Peraltro, in via eccezionale è possibile rinunciare a ricorrere alle offerte di almeno due possibili controparti se ciò è nel migliore interesse degli investitori. I motivi di tale decisione come pure la stipulazione del contratto e la determinazione del prezzo devono essere documentati in modo trasparente e affidabile.
- d) Nel quadro di un'operazione OTC, la direzione del fondo o i suoi mandatarî devono accettare esclusivamente le garanzie che soddisfano i requisiti specificati all'art. 51 OICoL-FINMA. L'emittente delle garanzie deve presentare un'elevata solvibilità e le garanzie non devono essere emesse dalla controparte o da una società appartenente al gruppo della controparte o dipendente da esso. Le garanzie devono denotare un'elevata liquidità, essere negoziate a un prezzo trasparente in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico ed essere valutate almeno in ogni giornata di negoziazione in borsa. Nell'amministrazione delle garanzie, la direzione del fondo o i suoi mandatarî devono soddisfare gli obblighi e i requisiti specificati all'art. 52 OICoL-FINMA. In particolare, devono diversificare adeguatamente le garanzie rispetto a Paesi, mercati ed emittenti. Una diversificazione degli emittenti è considerata adeguata se le garanzie detenute da un singolo emittente non superano il 20% del valore netto di inventario. Sono fatte salve le eccezioni per investimenti garantiti o emessi dall'ente pubblico di cui all'art. 83 OICoL. Inoltre, la direzione del fondo o i suoi mandatarî devono poter ottenere in qualunque momento, senza il coinvolgimento o l'approvazione della controparte, il potere e la facoltà di disporre delle garanzie ricevute in caso d'insolvenza della controparte. Le garanzie ricevute devono essere custodite presso la banca depositaria. La custodia da parte di un ente terzo di custodia sottoposto a vigilanza su incarico della direzione del fondo è autorizzata se la proprietà delle garanzie non viene trasferita e se l'ente terzo di custodia è indipendente dalla controparte.
7. Nel quadro del rispetto delle restrizioni d'investimento legali e contrattuali (limiti massimi e minimi) l'utilizzo dei derivati deve avvenire in conformità con la normativa sugli investimenti collettivi.
8. Il prospetto contiene ulteriori informazioni circa:
- il significato dei derivati nell'ambito della strategia d'investimento;
  - gli effetti dell'utilizzo dei derivati sul profilo di rischio del fondo;
  - il rischio di controparte dei derivati;
  - la maggiore volatilità e l'aumento dell'impegno complessivo (effetto leva) che scaturiscono dall'utilizzo dei derivati;
  - i derivati creditizi;
  - la strategia in materia di garanzie.

### § 13 Assunzione e concessione di crediti

1. La direzione del fondo non può concedere crediti per conto del fondo. Il prestito di valori mobiliari ai sensi del § 10 e le operazioni pensionistiche effettuate come «reverse repo» ai sensi del § 11 non sono considerati concessioni di credito ai sensi di questo paragrafo.
2. La direzione può assumere crediti fino a un massimo del 25% del patrimonio netto del fondo. Le operazioni pensionistiche ef-

fettuate come «repo» ai sensi del § 11 sono considerate assunzione di credito ai sensi del presente paragrafo, tranne nel caso in cui i mezzi ottenuti siano utilizzati nel quadro di un'operazione di arbitraggio per la ripresa di valori mobiliari del medesimo tipo, della stessa qualità, solvibilità e durata in relazione con un'operazione pensionistica opposta («reverse repo»).

### § 14 Impegni gravanti sul patrimonio del fondo

1. La direzione può costituire in pegno o fornire in garanzia al massimo il 60% del patrimonio netto del fondo.
2. Non è permesso gravare il patrimonio del fondo con fideiussioni. Un derivato creditizio ad aumento d'impegno non è considerato una fideiussione ai sensi del presente paragrafo.

### C Limitazioni d'investimento

#### § 15 Ripartizione dei rischi

1. Da integrare nelle prescrizioni sulla ripartizione dei rischi sono:
  - a) gli investimenti ai sensi del §8, eccetto i derivati indicizzati se l'indice è sufficientemente diversificato, è rappresentativo del mercato al quale si riferisce ed è pubblicato in modo adeguato;
  - b) la liquidità di cui al §9;
  - c) i crediti nei confronti di controparti di operazioni OTC.
2. Le società che costituiscono un gruppo in virtù delle prescrizioni internazionali in materia di rendiconto sono considerate come un unico emittente.
3.
  - a) La direzione del fondo può investire al massimo il 10% del patrimonio del fondo, compresi i derivati e i prodotti strutturati, in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario del medesimo emittente.
  - b) In deroga a quanto previsto alla lettera a), se si acquistano valori mobiliari di un emittente presente nell'indice di riferimento è permessa una sovrapponderazione massima in ragione di 5 punti percentuali o del 125% della ponderazione percentuale dello stesso nell'indice di riferimento. Questo potrebbe risultare in una concentrazione del patrimonio del fondo in pochi titoli contenuti nell'indice di riferimento e quindi in un rischio complessivo del fondo che risulterebbe superiore a quello dell'indice di riferimento (rischio di mercato).
  - c) Gli investimenti devono essere ripartiti tra almeno 12 emittenti.
4. La direzione può investire al massimo il 20% del patrimonio del fondo in averi a vista e a termine della medesima banca. Questo limite è comprensivo sia delle liquidità di cui al §9 sia degli investimenti in averi bancari di cui al §8.
5. La direzione può investire al massimo il 5% del patrimonio del fondo in operazioni OTC presso la medesima controparte. Il limite è aumentato al 10% del patrimonio del fondo se la controparte è una banca con sede in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione europea o in un altro Stato in cui è soggetta a un'autorità di vigilanza equivalente a quella svizzera. I crediti derivanti da operazioni OTC, se vengono coperti con garanzie sotto forma di attivi liquidi ai sensi degli artt. da 50 a 55 OICoL-FINMA, non sono tenuti in considerazione nel calcolo del rischio di controparte.
6. Gli investimenti, gli averi e i crediti ai sensi dei precedenti punti 3–5 presso il medesimo emittente o debitore non possono superare complessivamente il 30% del patrimonio del fondo.
7. Gli investimenti ai sensi del precedente punto 3 del medesimo gruppo aziendale non possono superare complessivamente il 30% del patrimonio del fondo.
8. La direzione del fondo può investire al massimo il 20% del patrimonio del fondo in quote dello stesso fondo target.
9. La direzione del fondo non può acquistare diritti di partecipazione che ammontino complessivamente a oltre il 10% dei diritti di voto o che le consentano di esercitare un influsso essenziale sulla direzione di un emittente.
10. La direzione del fondo non può acquistare per il patrimonio del fondo più del 10% né dei titoli di partecipazione senza diritto di voto, né delle obbligazioni né/o degli strumenti del mercato monetario del medesimo emittente come pure non più del 25%

delle quote di altri investimenti collettivi di capitale.

Queste limitazioni non si applicano se al momento dell'acquisto non è possibile calcolare l'importo lordo delle obbligazioni, degli strumenti del mercato monetario o delle quote di altri investimenti collettivi di capitale.

11. Le limitazioni ai sensi dei precedenti punti 9 e 10 non si applicano ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato o da un ente di diritto pubblico dell'OCSE oppure da un'organizzazione internazionale di diritto pubblico alla quale appartiene la Svizzera o uno Stato dell'Unione europea.

#### **IV. Calcolo del valore netto d'inventario, emissione e riscatto di quote**

##### **§ 16 Calcolo del valore netto d'inventario**

1. Il valore netto d'inventario del fondo e della quota delle singole classi è calcolato in funzione del valore venale alla fine dell'esercizio, nonché per ogni giorno di emissione e di riscatto di quote, in euro Franco svizzero (CHF). Il calcolo del patrimonio del fondo non viene effettuato i giorni in cui le borse e/o i mercati dei principali Paesi d'investimento del fondo sono chiusi (ad es. festività bancarie o delle borse).
2. Gli investimenti quotati o negoziati su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico devono essere valutati in funzione dei corsi attuali pagati sul mercato principale. Gli altri investimenti o gli investimenti per i quali non sono disponibili corsi attuali sono valutati in funzione del prezzo che potrebbe essere ottenuto se fossero venduti con diligenza al momento della valutazione. Per stabilire il valore venale, la direzione del fondo usa, in questo caso, modelli e principi di valutazione appropriati e riconosciuti nella prassi.
3. Gli investimenti collettivi di capitale aperti vengono valutati al valore di riscatto e/o al valore netto d'inventario. Se sono regolarmente negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico, la direzione del fondo può valutarli ai sensi del punto 2.
4. Gli strumenti del mercato monetario che non sono negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico sono valutati nel modo seguente: il prezzo di valutazione degli investimenti in questione si basa sulla rispettiva curva dei rendimenti. La valutazione che si basa sulla curva dei tassi fa riferimento alle componenti tasso d'interesse e spread. Si applicano i seguenti principi: per ogni strumento del mercato monetario viene estrapolato il tasso d'interesse più prossimo alla durata residua, che viene poi convertito in una quotazione di mercato tenendo conto di uno spread che rispecchia la solvibilità del debitore sottostante e che viene adeguato a fronte di cambiamenti significativi di detta solvibilità.
5. I depositi bancari sono valutati in base all'importo dei crediti maggiorato degli interessi maturati. In caso di sensibili variazioni delle condizioni di mercato o della solvibilità, la base di valutazione dei depositi bancari a termine viene adeguata alle nuove condizioni.
6. Il valore netto d'inventario di una quota di una classe risulta dalla quota del valore venale del patrimonio del fondo attribuibile alla rispettiva classe di quote, dedotti gli eventuali impegni dello stesso fondo attribuibili alla rispettiva classe di quote, diviso per il numero delle quote in circolazione della rispettiva classe, arrotondato a 0.01 CHF.
7. Le quote al valore venale del patrimonio netto del fondo (patrimonio del fondo meno gli impegni) imputabili alle rispettive classi di quote vengono determinate la prima volta in occasione della prima emissione di più classi di quote (se questa avviene contemporaneamente) o in occasione della prima emissione di un'ulteriore classe di quote sulla base degli importi che confluiscono al fondo per ogni classe di quote. La quota viene ricalcolata nei seguenti casi:

- a) all'atto dell'emissione e del riscatto delle quote;
- b) il giorno di riferimento delle distribuzioni, qualora (i) tali distribuzioni si riferiscano unicamente a singole classi di quote (classi a distribuzione) o qualora (ii) le distribuzioni delle diverse classi di quote risultino differenti in percentuale del loro valore netto d'inventario o qualora (iii) siano addebitate diverse commissioni o spese alle distribuzioni

delle diverse classi di quote in percentuale della distribuzione stessa;

- c) in occasione del calcolo del valore d'inventario, nel quadro dell'assegnazione degli impegni (comprese le spese e le commissioni dovute o maturate) alle diverse classi di quote, qualora gli impegni delle diverse classi di quote risultino differenti in percentuale del loro valore netto d'inventario, ossia, se (i) per le diverse classi di quote vengono utilizzate diverse aliquote di commissione o se (ii) vengono addebitati costi specifici alle classi;
- d) in occasione del calcolo del valore d'inventario, nel quadro dell'assegnazione dei redditi o dei redditi di capitale alle diverse classi di quote, qualora i redditi o i redditi di capitale derivino da transazioni effettuate esclusivamente nell'interesse di una o più classi di quote e non proporzionalmente alla loro quota del patrimonio netto del fondo.

##### **§ 17 Emissione e riscatto delle quote**

1. Gli ordini di sottoscrizione e di riscatto delle quote vengono accettati il giorno di conferimento fino a un determinato orario indicato nel prospetto. Il prezzo determinante ai fini della sottoscrizione e del riscatto delle quote viene calcolato non prima del giorno lavorativo bancario successivo – giorno di valutazione (forward pricing). I dettagli sono regolati dal prospetto.
2. Il prezzo di emissione e di riscatto delle quote si basa sul valore netto d'inventario per quota calcolato il giorno di valutazione in funzione dei corsi di chiusura del giorno precedente ai sensi del § 16. Al momento dell'emissione o del riscatto, al valore netto d'inventario può essere aggiunta una commissione di emissione conformemente al §18, o dedotta una commissione di riscatto conformemente al §18.  

Le spese accessorie per l'acquisto e la vendita degli investimenti (segnatamente commissioni di borsa conformi al mercato, commissioni, tasse, tributi) che il fondo deve sostenere per investire una somma versata o vendere parte degli investimenti in seguito alla richiesta di riscatto di una quota sono addebitate al patrimonio del fondo.
3. La direzione del fondo ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento l'emissione di quote così come di respingere le richieste di sottoscrizione o di conversione di quote.
4. La direzione del fondo può, nell'interesse di tutti gli investitori, dilazionare temporaneamente ed eccezionalmente il rimborso delle quote se:
  - a) un mercato che funge da base per la valutazione di una parte importante del patrimonio del fondo è chiuso oppure se il commercio su un simile mercato è limitato o sospeso;
  - b) vi è una situazione di emergenza politica, economica, militare, monetaria o di altra natura;
  - c) le operazioni inerenti al fondo d'investimento sono irrealizzabili a causa di limitazioni del traffico delle divise o di limitazioni di altri trasferimenti di valori patrimoniali;
  - d) numerose quote sono state disdette e, di conseguenza, gli interessi degli altri investitori possono subire un importante pregiudizio.
5. La direzione comunica senza indugio alla società di audit, all'autorità di vigilanza e, in modo adeguato, agli investitori la decisione di dilazionare il rimborso.
6. Fintanto che il rimborso delle quote è sospeso per le ragioni menzionate al punto 4, lettere da a a c, non vi saranno nuove emissioni di quote.

#### **V. Remunerazioni e spese accessorie**

##### **§ 18 Remunerazioni e spese accessorie a carico degli investitori**

1. Al momento dell'emissione di quote può essere addebitata all'investitore una commissione di emissione a favore della direzione del fondo, della banca depositaria e/o dei distributori in Svizzera e all'estero, per un importo totale massimo del 5% del valore netto d'inventario. L'aliquota massima attualmente applicata figura nel prospetto.
2. Al momento del riscatto di quote può essere addebitata all'investitore una commissione di riscatto a favore della direzione del fondo, della banca depositaria e/o dei distributori in Svizzera e all'estero, per un importo totale pari al massimo al

2% del valore netto d'inventario. L'aliquota massima attualmente applicata figura nel prospetto.

3. Al versamento della quota parte di liquidazione in caso di scioglimento del fondo di investimento, la direzione del fondo e la banca depositaria possono riscuotere una commissione a carico dell'investitore pari complessivamente allo 0,5%. La commissione è divisa a metà tra la direzione del fondo e la banca depositaria.

#### **§ 19 Remunerazioni e spese accessorie a carico del patrimonio del fondo**

1. Per la direzione del fondo, la gestione patrimoniale e la distribuzione con riferimento al fondo di investimento e tutti i compiti della banca depositaria, come la custodia del patrimonio del fondo, il traffico dei pagamenti del fondo e altri compiti elencati al § 4, la direzione del fondo addebita una commissione forfetaria ovvero una commissione percentuale sul patrimonio netto del fondo, conteggiata pro rata temporis a ogni calcolo del valore netto di inventario e pagabile alla fine di ogni trimestre (commissione di gestione forfetaria).

Inoltre, dalla commissione di gestione forfetaria della direzione del fondo vengono versati retrocessioni e/o ribassi ai sensi della cifra 5.3.3. del prospetto.

Quote della classe «A» Commissione di gestione forfetaria della direzione	max. 2,0% p.a.
---	----------------

Quote della classe «M» Commissione di gestione forfetaria della direzione	max. 1,0% p.a.
---	----------------

L'aliquota effettivamente applicata della commissione di gestione forfetaria è indicata nel rapporto annuale e semestrale.

2. Nella commissione non rientrano le seguenti remunerazioni e spese della direzione del fondo e della banca depositaria, che possono essere ulteriormente addebitate al patrimonio del fondo:
  - a) le spese per la compravendita di investimenti, segnatamente commissioni di borsa usuali sul mercato, altre commissioni, imposte e tributi;
  - b) i tributi dell'autorità di vigilanza per la costituzione, la trasformazione, lo scioglimento, la fusione o la riunione del fondo o di eventuali compartimenti;
  - c) gli emolumenti annuali dell'autorità di vigilanza;
  - d) gli onorari della società di audit per la revisione annuale nonché per attestazioni in relazione a costituzioni, trasformazioni, scioglimenti, fusioni o raggruppamenti del fondo o di eventuali compartimenti;
  - e) gli onorari per consulenti giuridici e fiscali in relazione a costituzioni, trasformazioni, scioglimenti, fusioni o riunioni di fondi o di eventuali compartimenti, nonché alla tutela generale degli interessi del fondo e dei suoi investitori;
  - f) le spese per la pubblicazione del valore netto d'inventario del fondo d'investimento e tutte le spese per le comunicazioni agli investitori, comprese le spese di traduzione non ascrivibili a un comportamento scorretto della direzione del fondo;
  - g) le spese per la stampa di documenti giuridici e dei rapporti annuali e semestrali del fondo d'investimento;
  - h) le spese per la traduzione dei prospetti con contratto del fondo integrato e dei rapporti annuali e semestrali del fondo;
  - i) le spese per un'eventuale iscrizione del fondo d'investimento presso un'autorità estera di vigilanza, segnatamente le commissioni riscosse dall'autorità estera di vigilanza, le spese di traduzione e le indennità del rappresentante o dell'ufficio di pagamento all'estero;
  - j) le spese in relazione all'esercizio di diritti di voto o di creditore da parte del fondo, compresi gli onorari per consulenti esterni;

- k) le spese e gli onorari in relazione alla proprietà intellettuale iscritta a nome del fondo o ai diritti di utilizzazione del fondo;
- l) tutte le spese causate dall'adozione di misure straordinarie per la tutela degli interessi degli investitori da parte della direzione del fondo, del gestore patrimoniale di investimenti collettivi di capitale o della banca depositaria;
- m) in caso di partecipazione a cause collettive nell'interesse degli investitori, la direzione del fondo ha la facoltà di addebitare le spese di terzi da ciò derivanti (ad es. spese legali e di banche depositarie) al patrimonio del fondo. La direzione del fondo ha inoltre la facoltà di addebitare tutti gli oneri amministrativi nella misura in cui possano essere comprovati e vengano indicati ovvero presi in considerazione nella comunicazione del TER del fondo.

3. Le spese di cui al punto 2 lett. a vengono direttamente sommate al valore di acquisto risp. dedotte dal valore di vendita.
4. Conformemente alle disposizioni contenute nel prospetto, la direzione del fondo e i suoi mandatari possono pagare retrocessioni destinate a remunerare l'attività di distribuzione di quote e ribassi finalizzati a ridurre le commissioni e i costi a carico degli investitori in questione.
5. La commissione di gestione di altri fondi nei quali il patrimonio viene investito può ammontare al massimo al 2,5% tenendo conto di eventuali retrocessioni e ribassi. Nel rapporto annuale deve essere indicata l'aliquota massima della commissione di gestione applicata dai fondi nei quali il patrimonio viene investito, tenendo conto di eventuali retrocessioni e ribassi.
6. La direzione del fondo, qualora acquisti quote di altri investimenti collettivi di capitale gestiti direttamente o indirettamente da essa stessa oppure da una società alla quale è legata da una gestione comune, dal controllo o da un'importante partecipazione diretta o indiretta («fondi legati»), non può addebitare al patrimonio del fondo eventuali commissioni di emissione o di riscatto di tali fondi legati.

#### **VI. Rendiconto e audit**

---

##### **§ 20 Rendiconto**

1. L'unità di conto del fondo è il franco svizzero (CHF).
2. L'esercizio contabile decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.
3. La direzione del fondo pubblica un rapporto annuale revisionato del fondo entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio.
4. Entro due mesi dal termine del primo semestre dell'esercizio contabile la direzione del fondo pubblica un rapporto semestrale.
5. È riservato il diritto all'informazione dell'investitore ai sensi del § 5 punto 3.

##### **§ 21 Audit**

La società di audit verifica se l'attività della direzione del fondo e della banca depositaria avviene nel rispetto delle prescrizioni legali e contrattuali, nonché delle norme dell'Asset Management Association Switzerland. Il rapporto annuale include una breve relazione della società di audit sul conto annuale pubblicato.

#### **VII. Utilizzazione del risultato**

---

##### **§ 22**

1. Il reddito netto del fondo di investimento è aggiunto annualmente per ogni classe di quote al patrimonio del fondo per il reinvestimento al più tardi entro quattro mesi dopo la chiusura dell'esercizio contabile. La direzione del fondo può anche decidere capitalizzazioni intermedie del reddito. Restano riservati eventuali tasse e tributi riscossi sul reinvestimento.
2. Gli utili di capitale realizzati con l'alienazione di averi e diritti possono essere distribuiti o riservati per il reinvestimento dalla direzione del fondo.

#### **VIII. Pubblicazioni del fondo**

---

##### **§ 23**

1. L'organo di pubblicazione del fondo è il mezzo di stampa o il

media elettronico menzionato nel prospetto. La modifica dell'organo di pubblicazione deve essere indicata nell'organo di pubblicazione.

2. Nell'organo di pubblicazione vengono pubblicati in particolare modo compendi delle principali modifiche del contratto del fondo, unitamente all'indicazione su dove poter ottenere gratuitamente le modifiche testuali di quest'ultimo, nonché il cambiamento della direzione e/o della banca depositaria, la creazione, la soppressione o il raggruppamento di classi di quote nonché lo scioglimento di un fondo. Le modifiche necessarie per legge che non toccano i diritti degli investitori o che sono esclusivamente di natura formale possono essere esonerate dall'obbligo di pubblicazione previa approvazione dell'autorità di vigilanza.
3. La direzione pubblica i prezzi di emissione e di riscatto e/o il valore netto d'inventario di tutte le classi di quote con l'indicazione «commissioni escluse» a ogni emissione o riscatto di quote nel mezzo stampa o nei media elettronici indicati nel prospetto. I prezzi sono pubblicati almeno due volte al mese. Le settimane e i giorni della settimana in cui avviene la pubblicazione sono stabiliti nel prospetto.
4. Il prospetto comprensivo di contratto del fondo, il foglio informativo di base risp. le informazioni chiave per le investitrici e gli investitori e i rispettivi rapporti annuali e semestrali sono disponibili gratuitamente presso la direzione del fondo, la banca depositaria e tutti i distributori.

## **IX. Ristrutturazione e scioglimento**

### **§ 24 Raggruppamento**

1. Con l'approvazione della banca depositaria, la direzione può raggruppare dei fondi, nel senso che i valori patrimoniali e gli impegni del/dei fondo/i rilevato/i sono trasferiti al fondo che rileva al momento del raggruppamento. Gli investitori del fondo d'investimento rilevato ricevono quote del fondo che rileva nella proporzione corrispondente. Al momento del raggruppamento, il fondo rilevato viene sciolto senza liquidazione e il contratto del fondo che rileva viene applicato anche al fondo rilevato.
2. Il raggruppamento di fondi è autorizzato solo nel caso in cui:
  - a) è previsto dai corrispondenti contratti dei fondi;
  - b) i fondi sono gestiti dalla medesima direzione;
  - c) i corrispondenti contratti dei fondi coincidono in linea di massima per quanto concerne le seguenti disposizioni:
    - la politica d'investimento, le tecniche di investimento, la ripartizione dei rischi nonché i rischi inerenti agli investimenti,
    - l'utilizzazione dell'utile netto e dei guadagni di capitale realizzati con l'alienazione di averi e di diritti,
    - la natura, l'entità e il calcolo di tutte le remunerazioni, le commissioni di emissione e riscatto, nonché le spese accessorie per la compravendita di investimenti (diritti di mediazione, tasse, tributi) che possono essere addebitati al patrimonio del fondo o agli investitori,
    - le condizioni di riscatto,
    - la durata del contratto e le condizioni di scioglimento;
  - d) il medesimo giorno si procede alla valutazione del patrimonio dei fondi d'investimento partecipanti, al calcolo del rapporto di scambio e alla ripresa dei valori patrimoniali e degli impegni;
  - e) non ne risultano spese né per il fondo d'investimento né per gli investitori.Fatte salve le disposizioni del § 19 cifra 2 relative ai raggruppamenti.
3. Se il raggruppamento richiede presumibilmente più di un giorno, l'autorità di vigilanza può autorizzare una dilazione limitata del rimborso delle quote dei fondi d'investimento partecipanti.
4. A scopo di controllo, la direzione del fondo annuncia all'autorità di vigilanza le previste modifiche del contratto del fondo e il previsto raggruppamento unitamente al piano di raggruppamento almeno un mese prima della prevista pubblicazione. Il piano deve contenere informazioni sui motivi del raggruppamento, sulla politica d'investimento dei fondi partecipanti e su eventuali differenze esistenti tra il fondo che rileva e

il fondo rilevato, sul calcolo del rapporto di scambio, su eventuali differenze in materia di remunerazioni, sulle eventuali conseguenze fiscali per i fondi, come pure la presa di posizione della società di audit competente ai sensi della legge sugli investimenti collettivi.

5. La direzione del fondo pubblica nell'organo di pubblicazione dei fondi partecipanti le previste modifiche al contratto dei fondi ai sensi del § 23 punto 2, come pure il previsto raggruppamento e la relativa data insieme al piano di raggruppamento almeno due mesi prima della data fissata. In particolare, indica agli investitori che questi hanno la possibilità di far valere le loro obiezioni contro le previste modifiche del contratto del fondo presso l'autorità di vigilanza entro 30 giorni dopo la pubblicazione e che hanno il diritto di esigere il rimborso in contanti delle loro quote.
6. La società di audit verifica immediatamente il corretto svolgimento del raggruppamento ed esprime le proprie osservazioni in merito in un rapporto destinato alla direzione e all'autorità di vigilanza.
7. La direzione comunica all'autorità di vigilanza la conclusione del raggruppamento e pubblica immediatamente nell'organo di pubblicazione dei fondi partecipanti l'esecuzione del raggruppamento, la conferma della società di audit concernente la regolare esecuzione dell'operazione, nonché il rapporto di scambio.
8. La direzione menzionerà il raggruppamento nel prossimo rapporto annuale del fondo che rileva e nell'eventuale rapporto semestrale pubblicato precedentemente. Se il raggruppamento non dovesse avvenire alla data di chiusura ordinaria dell'esercizio, per il fondo rilevato dovrà essere redatto un rapporto di chiusura sottoposto a verifica.

### **§ 25 Trasformazione in altra forma giuridica**

1. Con il consenso della banca depositaria, la direzione del fondo può trasformare fondi di investimento in comparti di una SICAV di diritto svizzero; in tal caso, al momento della trasformazione gli attivi e i passivi del/i fondo/i di investimento trasformato/i vengono trasferiti nel comparto investitori di una SICAV. Gli investitori del fondo di investimento trasformato ricevono quote del comparto investitori della SICAV con un valore corrispondente. Il giorno della trasformazione, il fondo di investimento trasformato viene sciolto senza liquidazione e il regolamento d'investimento della SICAV vale per gli investitori del fondo di investimento trasformato che diventano investitori del comparto investitori della SICAV.
2. Il fondo di investimento può essere trasformato in un comparto di una SICAV soltanto se
  - a) il contratto del fondo lo prevede e il regolamento d'investimento della SICAV lo riporta esplicitamente;
  - b) il fondo d'investimento e il comparto sono gestiti dalla stessa direzione;
  - c) il contratto del fondo e il regolamento d'investimento della SICAV sono sostanzialmente coincidenti per quanto riguarda le disposizioni seguenti:
    - la politica d'investimento (compresa la liquidità), le tecniche d'investimento (prestito di titoli, contratti di vendita con patto di riacquisto e contratti di vendita con patto di riacquisto passivi, derivati finanziari), assunzione e concessione di crediti, costituzione in pegno dei valori patrimoniali del collocamento comune, ripartizione dei rischi e rischi d'investimento, tipo di investimento collettivo di capitale, cerchia di investitori, classi di quote/azioni e calcolo del valore netto d'inventario,
    - impiego dei ricavi netti e degli utili da alienazione derivanti dall'alienazione di averi e diritti,
    - impiego del risultato e reportistica,
    - tipo, ammontare e calcolo di tutte le remunerazioni, le deduzioni di emissione e riscatto nonché le spese accessorie per l'acquisto e l'alienazione di collocamenti (commissioni per intermediari, tributi, imposte) che possono essere addebitate al patrimonio del fondo o alla SICAV, agli investitori o agli azionisti, fatte salve le spese accessorie della SICAV specifiche per questa forma giuridica,
    - le condizioni per l'emissione e il riscatto,
    - la durata del contratto o della SICAV,
    - l'organo di pubblicazione;
  - d) la valutazione dei valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale coinvolti, il calcolo del rapporto di scambio e il trasferimento dei valori patrimoniali e degli impegni avvengono lo stesso giorno;

- e) il fondo d'investimento o la SICAV risp. gli investitori o gli azionisti non sostengono alcuna spesa.
3. La FINMA può autorizzare la sospensione del riscatto per un determinato periodo qualora sia prevedibile che la conversione durerà più di un giorno.
  4. Prima della data di pubblicazione prevista, la direzione deve presentare alla FINMA e sottoporre alla sua verifica le modifiche previste al contratto del fondo e la prevista trasformazione insieme al piano di trasformazione. Il piano di trasformazione contiene indicazioni sui motivi della trasformazione, sulla politica d'investimento degli investimenti collettivi di capitale interessati e su eventuali differenze tra il fondo di investimento trasformato e il comparto della SICAV, sul calcolo del rapporto di scambio, su eventuali differenze nella remunerazione, su eventuali conseguenze fiscali per gli investimenti collettivi di capitale nonché la presa di posizione dell'organo di revisione del fondo di investimento.
  5. La direzione del fondo pubblica eventuali modifiche al contratto del fondo ai sensi del § 23 punto 2 nonché la prevista trasformazione e la data prevista insieme al piano di trasformazione almeno due mesi prima della data da lei indicata nella pubblicazione del fondo di investimento trasformato. In particolare, indica agli investitori che questi hanno la possibilità di far valere le loro obiezioni contro le previste modifiche del contratto del fondo presso l'autorità di vigilanza entro 30 giorni dalla pubblicazione risp. comunicazione e che hanno il diritto di esigere il rimborso delle loro quote.
  6. La società di audit del fondo di investimento risp. della SICAV (se diversa) verifica senza indugi il corretto svolgimento della trasformazione e riferisce in merito alla direzione del fondo, alla SICAV e alla FINMA.
  7. La direzione del fondo comunica senza indugi alla FINMA la conclusione della trasformazione e trasmette alla FINMA la conferma della società di audit in merito al corretto svolgimento dell'operazione e il rapporto di trasformazione nell'organo di pubblicazione dei fondi di investimento coinvolti.
  8. La direzione del fondo o la SICAV menziona la trasformazione nel successivo rapporto annuale del fondo di investimento risp. della SICAV e nel rapporto semestrale, qualora venga pubblicato in data antecedente.

#### § 26 Durata del fondo d'investimento e scioglimento

1. Il fondo è costituito per una durata indeterminata.
2. Sia la direzione del fondo che la banca depositaria possono decidere di sciogliere il fondo con disdetta del contratto del fondo senza preavviso.
3. Il fondo può essere sciolto per disposizione dell'autorità di vigilanza, in particolare se al più tardi un anno dopo la scadenza del periodo di sottoscrizione (lancio) o di una proroga concessa dall'autorità di vigilanza su richiesta della banca depositaria e della direzione esso non dispone di un patrimonio netto pari almeno a 5 milioni di franchi svizzeri (o controvalore).
4. La direzione rende immediatamente noto lo scioglimento all'autorità di vigilanza e lo pubblica nell'organo di pubblicazione.
5. Dopo la disdetta del contratto del fondo la direzione del fondo può liquidare immediatamente il fondo d'investimento. Se l'autorità di vigilanza ha disposto lo scioglimento, il fondo d'investimento deve essere immediatamente liquidato. La banca depositaria è incaricata del pagamento agli investitori del ricavo della liquidazione. Qualora la liquidazione dovesse protrarsi a lungo, il ricavo potrà essere versato in importi parziali. La direzione del fondo deve richiedere l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza prima del versamento finale.

#### X. Modifica del contratto del fondo

---

##### § 27

In caso di modifiche del presente contratto del fondo o di previsti

raggruppamenti di classi di quote o di previsti cambiamenti della direzione o della banca depositaria l'investitore ha la possibilità di far valere le proprie obiezioni all'autorità di vigilanza entro 30 giorni dopo la pubblicazione al riguardo. Nella pubblicazione la direzione del fondo deve informare gli investitori in merito alle modifiche del contratto che sono oggetto dell'esame e dell'accertamento della conformità legale da parte della FINMA. Inoltre, in caso di modifiche del contratto del fondo, compreso il raggruppamento di classi di quote, gli investitori hanno il diritto di esigere il versamento in contanti delle loro quote, rispettando il termine contrattuale. Sono fatti salvi i casi ai sensi del § 23 punto 2, esonerati dall'obbligo di pubblicazione.

#### XI. Diritto applicabile e foro giudiziario

---

##### § 28

1. Il fondo è soggetto al diritto svizzero, in particolare alla Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale del 23 giugno 2006, all'Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale del 22 novembre 2006 nonché all'Ordinanza della FINMA sugli investimenti collettivi di capitale del 27 agosto 2014.

**Il foro giuridico competente è presso la sede della direzione del fondo.**

2. Per l'interpretazione del presente contratto del fondo fa fede la versione tedesca.
3. Il presente contratto del fondo entra in vigore il 13 maggio 2022 e sostituisce quello del 1° gennaio 2020.
4. Per l'approvazione del contratto del fondo la FINMA verifica esclusivamente le disposizioni ai sensi dell'art. 35a cpv 1 lett. a - g OICol e ne accerta la conformità legale.

La direzione del fondo: UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basilea

La banca depositaria: EFG Bank AG, Zurigo